# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1900** | **Roma — Lunedì 26 Marzo** | **Numero 71**

**DIREZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani — **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** — **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 26; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziarii . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . . » 0.30 }
**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35*
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.*


## SOMMARIO



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il Numero* 505 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**UMBERTO I**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Veduta la legge 17 maggio 1863, n. 1270, per la istituzione di Casse di depositi e prestiti presso la Direzione generale e presso le Direzioni speciali del Debito pubblico;

Veduta la legge 11 agosto 1870, n. 5784 (Allegato *D*), che concentra nella Cassa centrale dei depositi e prestiti le attribuzioni che erano conferite alle diverse Casse di depositi e prestiti;

Veduta la legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), che istituisce le Casse di risparmio postali, modifica la legge 17 maggio 1863 predetta e dà alcune disposizioni relative alle affrancazioni contemplate dal decreto del Governo toscano 15 marzo 1860, n. 145, e della legge 24 gennaio 1864, n. 1636, dei canoni enfiteutici ed altre prestazioni dovute ai corpi morali;

Veduta la legge 28 giugno 1874, n. 2054 (serie 2ª), in esecuzione della quale l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti successe al Monte di pietà di Roma nell'ufficio di Cassa dei depositi e prestiti nelle provincie ex pontificie e assunse la realizzazione dell'attivo e la liquidazione del passivo di detto Istituto;

Veduto il testo unico, approvato col R. decreto 30 dicembre 1894, n. 597, delle leggi sul Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei Regi educatorî femminili a patrimonio sorvegliato;

Veduta la legge 28 giugno 1885, n. 3188 (serie 3ª), concernente il prestito a premi della Croce rossa italiana;

Veduta la legge 14 luglio 1887, n. 4759 (serie 3ª), che approva l'abolizione della Cassa militare e stabilisce il passaggio del relativo servizio di stralcio alla Cassa dei depositi e prestiti;

Veduto l'allegato *M* alla legge 22 luglio 1894, n. 339, che affida alla Cassa dei depositi e prestiti la gestione dei fondi per il servizio dei debiti redimibili, di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al predetto allegato;

Veduta la legge 8 agosto 1895, n. 486, della quale gli articoli 21, 22, 23 e 24 riguardano la Cassa dei depositi e prestiti ed i servizi ad essa affidati;

Veduta la legge 11 giugno 1896, n. 461, che approva alcune disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti;

Veduta la legge 24 dicembre 1896, n. 551, per la unificazione dei debiti delle Provincie e dei Comuni della Sicilia e della Sardegna e dei Comuni delle isole d'Elba e del Giglio; e la legge 27 giugno 1897, n. 227, per la trasformazione e unificazione dei debiti del Comune di Roma;

Veduta la legge 8 luglio 1897, n. 252, che approva alcune disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti ed ai servizi ad essa affidati;

Veduta la legge 2 agosto 1897, n. 382, di provvedimenti per la Sardegna;

Veduta la legge 17 marzo 1898, n. 80, sugl'infortuni degli operai sul lavoro;

Veduta la legge 24 aprile 1898, n. 132, che istituisce la Sezione di credito comunale e provinciale;

Veduta la legge 14 luglio 1898, n. 335, che istituisce la Cassa pensioni a favore dei medici condotti;

Veduta la legge 17 luglio 1898, n. 350, che affida alla Cassa depositi e prestiti la custodia dei valori e il servizio di cassa della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai;

Veduta la legge 18 giugno 1899, n. 236, che affida alla Cassa dei depositi e prestiti la gestione dei fondi destinati alle opere di bonificamento;

Vedute le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i consorzi di bonificazione e d'irrigazione e i consorzi per le opere idrauliche della 3ª categoria;

Veduti il Regolamento per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, approvato col R. decreto 9 dicembre 1875, n. 2802 (serie 2ª), modificato coi Regi decreti 4 novembre 1891, n. 667, e 25 settembre 1895, n. 600 — il Regolamento per l'Amministrazione del Monte delle pensioni per gl'insegnanti, approvato col R. decreto 25 aprile 1897, n. 160 — il Regolamento per l'esecuzione della legge istitutiva delle Casse di risparmio postali, approvato col R. decreto 9 dicembre 1875, n. 2810 — il Regolamento per l'esecuzione della legge di abolizione della Cassa militare, approvato col R. decreto 27 maggio 1888, n. 5434 (serie 3ª), nonchè il R. decreto 14 luglio 1889, n. 6279 (serie 3ª), per il passaggio dei servizi di stralcio della Cassa militare predetta alla Cassa dei depositi e prestiti — il R. decreto 23 agosto 1874, n. 2055 (serie 2), in esecuzione della legge 28 giugno 1874 predetta, concernente la riforma del Monte di Pietà di Roma — il R. decreto 6 dicembre 1885, n. 3559 (serie 3ª), concernente la gestione del fondo destinato all'ammortizzazione del prestito a premi della Croce rossa italiana — il Regolamento per l'esecuzione della legge 11 giugno 1896 predetta, approvato col R. decreto 26 novembre 1896, n. 510 — il Regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1896 predetta, approvato col R. decreto 31 gennaio 1897, n. 42 e modificato col R. decreto 15 maggio 1898, n. 182 — il Regolamento 25 settembre 1898, n. 411, per l'esecuzione della legge sugli infortuni degli operai sul lavoro — il Regolamento per l'esecuzione della legge d'istituzione della Cassa pensioni dei medici condotti, approvato col R. decreto 9 marzo 1899, n. 121 — lo Statuto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, approvato con R. decreto 18 giugno 1899, n. 286, ed il Regolamento tecnico approvato col R. decreto 18 giugno 1899, n. 299;

Veduto il Regolamento per il servizio di tesoreria dello Stato, approvato col R. decreto 15 gennaio 1895, n. 16;

Veduto il R. decreto 15 maggio 1898, n. 161, che costituisce in Direzione generale alla dipendenza del Ministro del Tesoro, l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse;

Sentito l'avviso del Consiglio permanente d'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del Tesoro, di concerto col Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È approvato il qui unito Regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri del Tesoro e dell'Interno, per l'ordinamento dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse, per modificazioni al Regolamento organico della Cassa stessa 9 dicembre 1875, n. 2802, e per l'esecuzione della legge 24 aprile 1898, n. 132, che istituisce la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1899.

UMBERTO.

Boselli.
Pelloux.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. Bonasi.

---

# REGOLAMENTO

## TITOLO I.

### DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI IN GENERALE E MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO 9 DICEMBRE 1875, N. 2802.

### CAPO I.
### Dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti in generale

Art. 1.
(Costituzione della Direzione generale della Cassa)

L'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse, costituita in Direzione generale alla dipendenza del Ministro del tesoro, è ripartita nelle gestioni seguenti:

*a*) Cassa dei depositi e prestiti propriamente detta, secondo gli ordinamenti stabiliti dalle leggi 17 maggio 1863, n. 1270, e 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª);

*b*) Sezione di credito comunale e provinciale;

*c*) Cassa centrale dei depositi provenienti dalle Casse di risparmio postali;

*d*) Monte delle pensioni degli insegnanti elementari, Cassa pensioni dei medici condotti e altre Casse pensioni che siano date in amministrazione alla Direzione generale della Cassa;

*e*) Aziende varie speciali: Antico Monte di Pietà di Roma - Croce rossa italiana - Stralcio della Cassa militare - Gestione dei fondi per il servizio dei debiti redimibili di cui alle tabelle *A* e *B* dell'allegato *M* alla legge 22 luglio 1894, n. 339 - Gestione dei valori e dei fondi della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai - Gestione dei fondi destinati per le opere di bonificamento.

La Cassa dei depositi e prestiti è assistita dal Consiglio permanente di amministrazione istituito coll'articolo 3 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, modificato coll'articolo 8 della legge 8 luglio 1897, n. 252.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario l'intervento di sei membri.

La Corte dei conti esercita il riscontro mediante l'apposito ufficio permanente, in conformità delle norme da essa stabilite d'accordo coll'amministrazione.

Art. 2.
(Funzioni del Direttore generale e dell'Ispettore generale — Rappresentanza della Cassa nelle provincie).

Il Direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse esercita le sue funzioni direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza e delle Delegazioni del tesoro, le quali pei relativi servizi sono poste sotto la immediata di lui dipendenza. Egli rappresenta la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse, provvede alla regolarità del servizio, emana le istruzioni necessarie e fa parte di diritto del Consiglio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1897, n. 252.

L'Ispettore generale rappresenta il Direttore generale e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Gli intendenti di finanza rappresentano la Cassa nella gestione dei depositi che sono da loro amministrati.

Art. 3.
(Contabilità delle gestioni)

Per ognuna delle gestioni di cui all'articolo 1 è tenuta una separata contabilità a cura della Ragioneria della Cassa dei depositi e prestiti, la quale forma un rendiconto annuale per ciascuna di esse. I conti saranno compilati ad anno solare.

Art. 4.
(Funzioni disimpegnate dal Tesoriere centrale del Regno e dalle sezioni di R. Tesoreria provinciale).

Le funzioni di cassiere dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse sono esercitate dal Tesoriere centrale del Regno.

La sezione di R. Tesoreria provinciale di Roma disimpegna il servizio di riscossione dei contributi del Monte pensioni per la provincia di Roma, e delle rate di rendita consolidata nominativa pagabili in Roma, da impiegarsi in altra rendita a norma del Capo III del Regolamento approvato col R. decreto 26 novembre 1896, n. 510, ed esegue il pagamento dei mandati che l'Amministrazione centrale le assegna e delle pensioni agli insegnanti elementari, nonchè degli interessi semestrali sui titoli di credito comunale e provinciale.

Le altre sezioni di R. Tesoreria provinciale custodiscono gli effetti pubblici relativi ai depositi amministrati dalle rispettive Intendenze di finanza, ricevono dalla Tesoreria centrale e consegnano alle parti i titoli costituenti i depositi anteriori al 1° gennaio 1876, ricevono dalla Tesoreria centrale e in casi determinati di volta in volta, anche da privati, e consegnano alle parti o spediscono alla Tesoreria centrale e alla Sezione di credito i titoli di credito comunale e provinciale e gli altri titoli e valori di cui venisse loro dato il maneggio per conto dell'Amministrazione, riscuotono somme secondo gli ordini delle rispettive Intendenze di finanza, pagano i mandati emessi dall'Amministrazione centrale e dall'Intendenza di finanza locale e gli interessi semestrali sui titoli di credito comunale e provinciale, e disimpegnano nelle rispettive provincie il servizio del Monte delle pensioni per gli insegnanti elementari e della Cassa pensioni dei medici condotti.

Art. 5.
(Conto giudiziale del Tesoriere centrale del Regno e della Banca d'Italia esercente il servizio di R. Tesoreria provinciale).

Il tesoriere centrale rende annualmente conto alla Corte dei conti:

*a*) dei depositi antichi e nuovi in effetti pubblici;

*b*) dei titoli di debito pubblico e valori diversi di proprietà della Cassa di depositi e prestiti e delle gestioni annesse;

*c*) delle riscossioni e dei pagamenti fatti per conto dell'Amministrazione della Cassa di depositi e prestiti e delle gestioni annesse e dei bollettari per le dichiarazioni di versamento in numerario, e per il movimento dei libretti di assegni per depositi volontari in rendita consolidata al portatore.

La Banca d'Italia per le sezioni di R. Tesoreria provinciale rende il conto giudiziale:

*a*) dei depositi in effetti pubblici di ragione della Cassa di depositi e prestiti amministrati dalle rispettive Intendenze di finanza e dei bollettari relativi ai depositi medesimi e a quelli in numerario, nonchè per il movimento dei libretti di assegni per depositi volontari in rendita consolidata al portatore;

*b*) del maneggio, per conto della Cassa dei depositi e prestiti e delle altre gestioni, di titoli non appartenenti ai depositi amministrati dalle rispettive Intendenze o dei relativi bollettari;

*c*) del servizio di riscossione dei contributi del Monte pensioni degli insegnanti elementari;

*d*) del servizio di riscossione dei contributi della Cassa pensioni dei medici condotti.

Art. 6.
(Personale della Direzione generale della Cassa.
Rimborso al Tesoro dello Stato della relativa spesa).

Il personale della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse è determinato da apposito ruolo e fa parte di quello del Ministero del tesoro.

Gli stipendi degli impiegati della Direzione generale della

Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse sono rimborsati al Tesoro dello Stato mediante il versamento della corrispondente annualità da portarsi nel bilancio di previsione.

In detto bilancio é pure compresa una quota da determinarsi annualmente e da versarsi al Tesoro per aliquota della spesa per le pensioni degli impiegati predetti.

CAPO II.

## Modificazioni al Regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802

—

Art. 7.

(Depositi volontari a favore di persone non aventi la libera disponibilità delle loro sostanze,

—

I depositi volontari di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del Regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802, possono essere fatti anche a favore di persone non aventi la libera disponibilità delle loro sostanze, quando consti che effettivamente le somme vengono versate per impiego di capitale senza altro vincolo che quello derivante dallo stato di incapacità delle persone stesse o dalla natura del capitale depositato al solo scopo di averne un frutto.

Art. 8.

(Deposito di effetti pubblici a titolo di cauzione).

—

All'articolo 30 del Regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802, è sostituito il seguente:

Gli effetti pubblici per cauzione debbono essere corredati delle cedole non ancora scadute.

Per i titoli, riguardo ai quali la consegna delle nuove serie di cedole debba aver luogo contro restituzione degli appositi *talons* o recapiti, anche questi debbono essere depositati.

Di regola il deposito di titoli nominativi a scopo di cauzione non è ammesso, salvo che si tratti di buoni del Tesoro a lunga scadenza di cui alla legge 7 aprile 1892, n. 111, e per deposito di titoli, fatto in esecuzione dell'articolo 145 del Codice di commercio, dalle Società di assicurazione sulla vita e dalle Società amministratrici di tontine nazionali ed estere, e salvo quei casi in cui, previa motivata favorevole deliberazione del Consiglio d'amministrazione, ne fosse, per decreto Reale, data l'autorizzazione.

Art. 9.

(Modo di giustificare la successione per i depositi non superiori alle lire cinquecento).

—

A modificazione del secondo comma dell'articolo 60 del Regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802, quando trattasi della restituzione dei depositi non superiori a lire duecento, la successione può giustificarsi nei modi stabiliti dal primo comma dell'articolo 338 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, e quando trattisi di somma inferiore alle lire cinquanta, nei modi stabiliti dal secondo comma dello stesso articolo 338.

Se invece si tratti di somma eccedente le lire duecento, ma non superiore a lire cinquecento, la successione può giustificarsi nei modi stabiliti dall'articolo 337 del detto regolamento di contabilità generale dello Stato.

Ai documenti comprovanti la successione deve unirsi apposita dichiarazione del competente ufficio di registro constatante che il deposito di compendio dell'eredità fu compreso nella denunzia e che, se decorso il termine stabilito dalla legge, fu pagata la relativa tassa.

Art. 10.

(Decorrenza del periodo di ammortamento del prestito. Interessi e sconti sulle anticipate e posticipate somministrazioni e sugli anticipati ammortamenti).

—

Agli articoli 85, 86, 87 del Regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802, è sostituito il seguente:

Il periodo della restituzione del prestito incomincia, di regola, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo la somministrazione.

Per la frazione d'anno antecedente al detto periodo, il concessionario, dalla data del mandato fino al 31 dicembre, è tenuto al pagamento dei soli interessi nella ragione stabilita ed il loro ammontare, diminuito dello sconto calcolato allo stesso saggio, è ritenuto sul capitale di cui si opera il pagamento.

Quando la somministrazione avvenga nei primi quindici giorni del mese di gennaio, il detto periodo comincia dal mese stesso.

Se il prestito viene somministrato dopo il primo gennaio dell'anno cui si riferisce la prima delegazione, e quando viene somministrato in più rate, sarà liquidato in fine d'anno e pagato al mutuatario, sulle somme rimaste da somministrare o somministrate nel corso dell'anno dopo il 15 gennaio, l'interesse al saggio di concessione del prestito. Le rate delle delegazioni emesse a garanzia dell'ammortamento saranno versate nella loro integrità e indipendentemente dall'epoca in cui ha luogo la somministrazione.

L'ente morale mutuatario può anticipare in tutto o in parte la restituzione del prestito.

Sulle somme che si pagano anticipatamente, che devono esser corrispondenti all'importo di una o più delegazioni intere, è accordato lo sconto al saggio di concessione del prestito come pei rimborsi d'interessi di cui sopra.

Art. 11.

(Conti correnti speciali fruttiferi).

—

La Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a tenere col Ministero di agricoltura, industria e commercio i conti correnti fruttiferi al saggio d'interesse dei depositi volontari, computato a norma dell'articolo 44 del Regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802, per raccogliere le somme che ad essa devono versarsi in esecuzione degli articoli 9 (n. 5), 21 e 26 della legge 17 marzo 1898, n. 80, per gl'infortuni degli operai sul lavoro e le somme destinate al fondo per il conferimento delle borse di pratica commerciale.

I prelevamenti dai detti conti correnti saranno effettuati su domanda ufficiale del Ministero di agricoltura, industria e commercio a favore delle persone da esso indicate, esclusa qualsiasi responsabilità da parte della Cassa dei depositi e prestiti sulla destinazione delle somme restituite.

La Cassa potrà altresì tenere altri consimili conti correnti, previa approvazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 12.

(Osservanza delle disposizioni dei regolamenti già in vigore).

—

Rimangono ferme, in quanto non siano modificate coi precedenti articoli, tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per l'Amministrazione della Cassa di depositi e prestiti approvato col R. decreto 9 dicembre 1875, n. 2802 (Serie 2ª), e negli altri Regolamenti relativi a servizi speciali o all'Amministrazione delle gestioni annesse.

# TITOLO II.

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

—

CAPO I.

## Amministrazione della Sezione

—

Art. 13.

(Da chi è amministrata. — Personale. — Riscontro della Corte dei conti).

—

La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale è amministrata dal Direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti. Il suo personale fa parte di quello dell'Amministrazione della Cassa predetta.

L'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la Cassa dei depositi e prestiti estende le sue funzioni alla Sezione di credito.

Art. 14.
(Consiglio permanente di amministrazione).

—

Il Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti istituito coll'articolo 3 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, modificato coll'articolo 8 della legge 8 luglio 1897, n. 252, esercita anche per la Sezione di credito comunale e provinciale, come per tutte le altre gestioni annesse alla Cassa, le funzioni determinate dal capo II del titolo I del regolamento approvato col R. Decreto 9 dicembre 1875, n. 2802.

Le domande di prestiti autorizzati dalla legge 24 dicembre 1896, n. 551, continueranno a essere sottoposte alle deliberazioni delle Giunte governative o dei Prefetti di cui agli articoli 2 e 9 della legge stessa anzichè alle deliberazioni del Consiglio.

Art. 15.
(Assunzione del servizio relativo all'esecuzione delle leggi 24 dicembre 1896, n. 551 e 27 giugno 1897, n. 227).

—

Colle norme stabilite nel regolamento approvato col R. Decreto 31 gennaio 1897, n. 42, modificato col R. Decreto 15 maggio 1898, n. 182, in quanto non sia diversamente disposto col presente regolamento, la Sezione di credito comunale e provinciale esercita le funzioni che sono state già provvisoriamente disimpegnate dalla Cassa dei depositi e prestiti ai fini delle leggi 24 dicembre 1896, n. 551, di unificazione dei debiti delle provincie e dei comuni della Sicilia e della Sardegna e dei comuni delle isole d'Elba e del Giglio, e 27 giugno 1897, n. 227, di unificazione e trasformazione dei debiti del comune di Roma.

Essa ha la gestione dei mutui fatti e di quelli da farsi mediante emissione di cartelle e il servizio delle relative cartelle emesse e da emettersi, in esecuzione alle precitate leggi.

Art. 16.
(Fondo di riserva).

—

Al fondo di riserva di cui agli articoli 17 e 18 della legge 24 aprile 1898, n. 132, è devoluto anche l'utile netto derivante dalle operazioni autorizzate colle leggi 24 dicembre 1896, n. 551, e 27 giugno 1897, n. 227.

Art. 17.
(Situazione finanziaria e previsione di emissione annuale delle cartelle).

—

Non più tardi del 30 settembre di ogni anno il Direttore generale presenta al Ministro del tesoro una relazione sul massimo di emissione di cartelle di credito che si prevede necessaria per l'anno solare successivo, indipendentemente dalle emissioni autorizzate colle leggi 24 dicembre 1896, n. 551 e 27 giugno 1897, n. 227. A corredo di detta relazione sarà unita la situazione finanziaria della Sezione alla fine dell'anno solare precedente, desunta dalle risultanze del rendiconto che il Direttore generale è tenuto, come per le altre gestioni, a presentare annualmente con apposita relazione alla Commissione di vigilanza.

## CAPO II.
## Spese di amministrazione

—

Art. 18.
(Bilancio di previsione delle spese di amministrazione).

—

Nel mese di novembre di ogni anno il Direttore generale sottopone alle deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti il bilancio di previsione delle spese di amministrazione della Sezione di credito per l'anno successivo.

Art. 19.
(Spesa del personale assegnato alla Sezione autonoma di credito).

—

Gli stipendi degli impiegati della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale sono rimborsati al Tesoro dello Stato dalla Sezione stessa mediante versamento della corrispondente annualità stanziata nel rispettivo bilancio.

In detto bilancio è pure compresa una quota da determinarsi annualmente e da versarsi al Tesoro per aliquota della spesa per le pensioni degli impiegati predetti e per concorso nella spesa relativa al servizio della Sezione autonoma presso altri uffici.

Art. 20.
(Approvazione del bilancio di previsione).

—

Il bilancio di previsione delle spese d'amministrazione, corredato della deliberazione del Consiglio permanente, è presentato entro il mese di novembre alla Commissione di vigilanza; e quindi coll'avviso di essa vien rimesso all'approvazione del Ministro del tesoro. Il decreto Ministeriale è registrato alla Corte dei conti.

Art. 21.
(Presentazione del conto consuntivo al Consiglio permanente d'amministrazione e alla Commissione di vigilanza).

—

Il conto consuntivo delle spese d'amministrazione, compreso nel rendiconto generale dell'esercizio, è sottoposto alle deliberazioni del Consiglio permanente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'esercizio e trasmesso alla Commissione di vigilanza in un colle deliberazioni del Consiglio medesimo.

Art. 22.
(Residui del bilancio delle spese d'amministrazione).

—

Allorchè dai conti consuntivi delle spese d'amministrazione risultino, sulle somme stanziate nel bilancio, dei residui non impegnati, questi vengono annullati.

Le somme impegnate si trasportano al nuovo esercizio.

## CAPO III.
## Contabilità della Sezione di credito e attribuzioni delle Intendenze di finanza per la riscossione delle rate di prestiti

—

Art. 23.
(Funzioni della Ragioneria per la Sezione autonoma di credito).

—

La Ragioneria della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse tiene per la Sezione autonoma di credito separate scritture, colle quali segue il movimento delle ragioni di debito e di credito per tutte le operazioni della Sezione stessa e tiene in particolare evidenza la situazione del conto corrente tra la Cassa dei depositi e prestiti e la Sezione autonoma di credito, del fondo di riserva, delle cartelle in circolazione e dei mutui vigenti.

Tiene lo scadenziere e il prontuario generale delle delegazioni rilasciate sugli agenti della riscossione, nonchè il conto corrente di ciascun prestito.

Tiene la contabilità, regolata per mese e distinta per scadenza, dei pagamenti degli interessi sui titoli di credito e del rimborso del capitale.

Prepara il bilancio di previsione delle spese di amministrazione, le situazioni contabili e il rendiconto consuntivo annuale della gestione.

Art. 24.
(Funzioni delle Intendenze di finanza provinciali).

—

Le intendenze di finanza, tengono per il servizio della Sezione di credito comunale e provinciale, il prontuario delle delegazioni rilasciate dagli enti mutuatari delle rispettive provincie a ga-

ranzia dei prestiti concessi mediante emissione di cartelle, distintamente da quello per i prestiti in contanti. Vigilano il puntuale versamento nelle rispettive sezioni di Regia Tesoreria di ciascuna rata bimestrale delle annualità e la pronta commutazione del relativo importo in vaglia del tesoro a favore del Tesoriere centrale, cassiere dell'Amministrazione.

Applicano la multa, stabilita dagli articoli 81 e 84 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato col regio decreto 23 giugno 1897, n. 236, agli esattori e ricevitori ritardatari nei versamenti, promuovono sollecitamente gli atti coercitivi contro i medesimi in conformità delle disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1897, n. 237, per l'esecuzione del detto testo unico delle leggi sulla riscossione. Rimettono mensilmente alla Sezione di credito la situazione contabile dei prestiti.

Art. 25.

(Atti coattivi contro gli agenti della riscossione).

La Sezione di credito comunale e provinciale invigila sui procedimenti coattivi contro gli agenti della riscossione iniziati dalle Intendenze di finanza del Regno.

## CAPO IV.

## Domande di prestiti, concessioni e somministrazioni

Art. 26.

(Comuni, Provincie e loro consorzi — Memorie preliminari).

I Comuni, le Provincie e i loro consorzi, i quali intendano di valersi della legge 24 aprile 1898, n. 132, contraendo un prestito colla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, dovranno all'uopo redigere in doppia copia un'apposita *memoria* da sottoporsi in via preliminare alla Prefettura della rispettiva provincia.

La *memoria* dovrà contenere:

1° *L'elenco dei debiti contratti anteriormente al 1° gennaio 1897* per i quali si vorrebbe chiedere l'applicazione della legge 24 aprile 1898 suddetta. Nell'elenco dovranno per ciascun debito esser fornite le notizie seguenti:

*A)* data di creazione del debito e sua scadenza;

*B)* ammontare originario e residuo vigente coll'indicazione delle singole annualità che ancora restano a pagarsi;

*C)* nome del creditore originario e di quello attuale e degli aventi causa per effetto di cessione o successione, o per altro motivo che abbia in altri trasferita la proprietà del credito;

*D)* saggio d'interesse coll'indicazione se al netto o al lordo dell'imposta di ricchezza mobile e della tassa di circolazione;

*E)* modo e periodo di estinzione del debito e garanzia pattuita;

*F)* trattandosi di debiti in obbligazioni si dovrà indicare il valore nominale unitario delle obbligazioni, il loro prezzo di emissione, il loro prezzo medio reale nell'ultimo triennio e le condizioni speciali stabilite per la contrattazione dei relativi debiti;

*G)* per i debiti che al 1° gennaio 1897 si trovavano in stato d'insolvenza, oltre alle suddette indicazioni, dovrà essere precisato quando l'insolvenza si è verificata, se fu interrotta, quali ne sono state le cause, a quali controversie e sentenze abbia dato luogo e quale è l'ammontare del debito arretrato distinto per capitale e per interessi.

2° *L'indicazione del periodo di ammortamento* ritenuto necessario per l'estinzione del nuovo prestito in cartelle colla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, tenendo presente che tale periodo non potrà essere spinto al massimo di anni *cinquanta* stabilito dall'articolo 7 della legge se non nel caso di assoluta e provata necessità.

3° La *situazione economica del richiedente* e *la dimostrazione del vantaggio* derivante dalla progettata operazione di unificazione e trasformazione di debiti.

Alla *memoria* dovranno esser allegati:

1° Gli *atti originali costitutivi dei debiti* per i quali si vorrebbe chiedere l'applicazione della legge 24 aprile 1898, n. 132. Trattandosi di debiti in obbligazioni, dovranno esser uniti agli atti costitutivi anche i piani di ammortamento, dai quali risulti distintamente la quota di capitale che dovrebbe estinguersi in ciascun anno, l'importo dell'interesse, quello dell'imposta di ricchezza mobile e della tassa di circolazione;

2° Il *bilancio dell'esercizio corrente*.

Art. 27.

(Criteri di preferenza nella concessione di prestiti).

Quando una provincia o un comune aspiri alla preferenza nella concessione del prestito, prevista dal n. 2 dell'art. 3 della legge, dovrà unire alla memoria preliminare una deliberazione, rispettivamente della Deputazione provinciale o della Giunta comunale, con cui s'impegni di volgere il benefizio derivante dall'unificazione e trasformazione dei suoi debiti:

*a)* al raggiungimento del pareggio o al consolidamento del pareggio del bilancio;

*b)* all'alleviamento del dazio di consumo, specialmente sul pane, sulle paste e sulle farine;

*c)* all'alleviamento delle tasse e sovrimposte locali.

Trattandosi di comune rurale, la cui popolazione non ecceda i 5000 abitanti, dovrà essere segnalata questa circostanza per il suo apprezzamento di preferenza, ferme restando le disposizioni del menzionato articolo 3 della legge.

Art. 28.

(Consorzi di bonificazione e d'irrigazione e Consorzi per le opere idrauliche della terza categoria — Memorie preliminari).

I Consorzi di bonificazione e d'irrigazione e i Consorzi per le opere idrauliche della terza categoria i quali intendano valersi della legge 24 aprile 1898, n. 132, contraendo un prestito colla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, dovranno all'uopo redigere apposita *memoria* da sottoporsi in via preliminare alla Prefettura della rispettiva provincia.

La *memoria* dovrà contenere:

1° L'*elenco dei debiti contratti anteriormente al 1° gennaio 1897* per i quali si vorrebbe chiedere l'applicazione della legge 24 aprile 1898, predetta. Nello elenco dovranno per ciascun debito essere fornite le notizie seguenti:

*A)* data di creazione del debito e sua scadenza;

*B)* ammontare originario e residuo vigente coll'indicazione delle singole annualità che ancora restano a pagarsi;

*C)* nome del creditore originario e di quello attuale e degli aventi causa per effetto di cessione o successione, o per altro motivo che abbia in altri trasferito la proprietà del credito;

*D)* saggio d'interesse coll'indicazione se al netto o al lordo dell'imposta di ricchezza mobile o della tassa di circolazione;

*E)* modo e periodo di estinzione del debito e garanzia pattuita;

*F)* trattandosi di debiti in obbligazioni, si dovrà indicare il valore nominale unitario delle obbligazioni, il loro prezzo di emissione, il loro prezzo medio reale nell'ultimo triennio e le condizioni speciali stabilite nella contrattazione dei relativi debiti;

*G)* per i debiti che al 1° gennaio 1897 si trovavano in stato d'insolvenza, oltre alle suddette indicazioni dovrà esser precisato quando l'insolvenza si è verificata, se fu interrotta, quali ne sono state le cause, a quali controversie e sentenze abbia dato luogo e quale è l'ammontare del debito arretrato distinto per capitale e per interessi.

2° L'*elenco di tutte le altre passività del Consorzio*, com-

presi i debiti già contratti colla Cassa depositi e prestiti, riportate alle fine dell'anno precedente colle principali indicazioni che le riguardano e in particolare se il loro rimborso procede regolarmente.

3° L'*indicazione del periodo d'ammortamento* ritenuto necessario per l'estinzione del nuovo mutuo in cartelle colla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, tenendo presente che tale periodo non potrà esser spinto al massimo d'anni *cinquanta*, stabilito dall'articolo 7 della legge, se non nel caso di assoluta e provata necessità.

4° La *situazione economica del richiedente e la dimostrazione del vantaggio* derivante al consorzio dalla progettata unificazione e trasformazione di debiti.

Alla *memoria* dovranno esser allegati:

1° La *copia dello statuto consorziale* e di tutto le sue eventuali modificazioni;

2° La *relazione storica* del consorzio dalle origini allo stato presente;

3° Il *bilancio dell'esercizio corrente*;

4° Gli *atti originali costitutivi dei debiti* per i quali si vorrebbe chiedere l'applicazione della legge 24 aprile 1898, n. 132. Trattandosi di debiti in obbligazioni, dovranno esser uniti anche i piani di ammortamento dai quali risulti distintamente la quota di capitale che dovrebbe estinguersi in ciascun anno, l'importo dell'interesse, quello dell'imposta di ricchezza mobile o della tassa di circolazione.

5° Quanto ai *consorzi di bonifica*, dovrà esser fornita la dimostrazione che essi, in conformità all'articolo 5 della legge 24 aprile 1898 predetta, non si sono valsi della facoltà di emissione consentita dall'articolo 40 della legge 25 giugno 1882, n. 869, ovvero la dichiarazione che si obbligano a rinunziarvi, o che, infine, si provvede a riscattare coi fondi del nuovo mutuo i titoli emessi a proprio debito diretto.

Art. 29.

(Funzioni di competenza del Prefetto).

Il Prefetto, appena ricevute le memorie documentate di cui ai precedenti articoli 26 e 28, dovrà accertare coi dati esistenti in Prefettura e con tutti gli altri mezzi che sono a sua disposizione la esattezza delle notizie in esse contenute e la possibilità e convenienza di attuare la progettata unificazione e trasformazione di debiti.

In particolare, il Prefetto accerterà, se, provata la esistenza dei debiti al 31 dicembre 1896, sia veramente il caso di assoggettarli alla trasformazione forzata nonostante qualsiasi disposizione di legge o patto in contrario, come dispone il secondo capoverso dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1898.

Compiuti questi accertamenti, il Prefetto notificherà d'ufficio ai creditori dell'ente interessato che l'ente medesimo, di confronto alle loro ragioni creditorie, intende valersi della disposizione di favore contenuta nel citato capoverso dell'articolo 2 della legge, e inviterà i creditori stessi a presentare alla Prefettura entro un congruo termine, le loro eventuali osservazioni.

Il Prefetto curerà di avviare trattative fra l'ente locale e i rispettivi creditori per risolvere amichevolmente le eventuali contestazioni e per transigere, occorrendo, sull'ammontare dei relativi debiti e crediti.

L'avvenuta amichevole transazione e liquidazione dovrà risultare da una dichiarazione d'acquiescenza reciprocamente scambiata fra le parti per il tramite del Prefetto che ne prenderà atto con nota d'ufficio.

Art. 30.

(Invio degli atti preliminari alla Sezione autonoma. Parere del Prefetto).

Compiute le pratiche accennate nel precedente articolo, il Prefetto rimetterà alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale presso la Cassa dei depositi e prestiti la domanda formale dell'operazione, le memorie documentate e tutti gli atti preliminari, compresi quelli relativi alle eventuali transazioni e liquidazioni amichevoli.

Nel rimettere i documenti indicati nel comma precedente, il Prefetto manifesterà il suo avviso sulla progettata operazione di trasformazione e unificazione di debiti, dichiarando qual somma di sovrimposta il Comune o, rispettivamente, la Provincia possa liberamente delegare alla Sezione autonoma.

Il Prefetto dovrà emettere un'attestazione consimile per i Consorzi rispetto alle tasse consorziali e ai contributi eventualmente delegabili, e riguardo a quanto dispone il terzo comma dell'articolo 5 della legge.

Art. 31.

(Operazioni di unificazione e trasformazione di debiti eseguite senza ricorrere alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale).

I Comuni, le provincie e loro Consorzi, i Consorzi di bonificazione e di irrigazione e i Consorzi per le opere idrauliche della terza categoria, i quali, entro il quinquennio dalla pubblicazione della legge 24 aprile 1898, n. 132, intendano provvedere alla unificazione e trasformazione dei rispettivi debiti esistenti al 31 dicembre 1896 senza ricorrere ad operazioni colla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, dovranno fare al Prefetto della provincia in cui hanno sede analoga dichiarazione allegando il piano finanziario all'uopo predisposto.

Il Prefetto, riconosciuto che i debiti da riscattare hanno una data di contrattazione non posteriore al 31 dicembre 1896, potrà autorizzare l'esecuzione del piano prestabilito.

Gli enti sopraindicati sono soggetti per le accennate operazioni di unificazione e trasformazione di debiti alla speciale vigilanza del Prefetto.

Art. 32.

(Accertamenti della Sezione autonoma).

Ricevuti ed esaminati gli atti di cui al precedente articolo 30, la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale predisporrà per ogni singolo caso una *prima nota* nella quale sia accertato:

*A*) i debiti esistenti al 31 dicembre 1896 da unificarsi e trasformarsi e le loro condizioni di onerosità;

*B*) la condizione economica dell'ente in relazione alla richiesta del periodo di ammortamento;

*C*) lo stato delle sovraimposte comunali e provinciali, il loro rapporto coll'imposta erariale e col rispettivo limite massimo legale, i loro vincoli, la loro delegabilità alla Sezione autonoma per un importare non eccedente i quattro quinti del disponibile;

*D*) l'esistenza della dichiarazione d'impegno di cui al numero 2, lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 3 della legge;

*E*) se trattasi di comune rurale con una popolazione non eccedente i 5 mila abitanti;

*F*) lo stato delle tasse e dei contributi consorziali e se quelli dati dalle provincie e dai comuni ai consorzi e che da essi si offrono in delegazione alla Sezione autonoma per l'ammortamento dei nuovi prestiti sono garantiti colle rispettive sovraimposte;

*G*) Se i consorzi di bonifica si sono valsi della facoltà di emissione loro consentita dall'articolo 40 della legge 25 giugno 1882, n. 869, oppure se si obbligano a rinunziarvi, o, infine, se si provvede a riscattare coi fondi del nuovo prestito i titoli emessi a proprio debito diretto.

Dopo questi accertamenti, la Sezione di credito comunale e provinciale, riconosciuta la possibilità dell'operazione, inviterà col mezzo della Prefettura gli enti interessati a prendere le relative deliberazioni.

Art. 33.

(Modi, forme e condizioni delle deliberazioni dei comuni e delle provincie per contrattazione di prestiti).

Le deliberazioni saranno prese dai comuni e dalle provincie nei modi e nelle forme prescritte rispettivamente dagli articoli 162 e 237 del testo unico della Legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164, e saranno approvate, rispettivamente, dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Prefetto.

Nelle deliberazioni dovrà essere stabilito:

1°. — *Quali sono i debiti esistenti al 31 dicembre 1896 per i quali si chiede l'applicazione della legge 24 aprile 1898, n. 132.* Questi debiti dovranno essere esattamente descritti come al n. 1 dell'articolo 26, e dovrà inoltre per ciascuno di essi esser precisato il nome del creditore attuale o de' suoi aventi causa, al quale o ai quali la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale pagherà direttamente l'ammontare del debito, ritirandone quitanza di saldo per conto del Comune o della Provincia interessati.

2°. — *La contrattazione di un prestito in cartelle colla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale* per somma corrispondente a quella necessaria all'unificazione e trasformazione dei debiti suindicati. In modo speciale, a questo proposito, dovrà risultare dalle deliberazioni:

*A) il periodo d'ammortamento* del nuovo prestito in cartelle;

*B) il saggio d'interesse* del *quattro* per cento, più la *provvigione* di centesimi *venti* per ogni cento lire del capitale che rimane a mutuo, più una *quota costante* corrispondente all'imposta di ricchezza mobile ed alla tassa di circolazione attualmente pagate sui debiti da trasformarsi, e da versarsi dalla Sezione di credito comunale e provinciale all'erario;

*C) la garanzia della sovrimposta fondiaria* concessa in corrispondenza alle annualità, a' sensi dell'articolo 4 della legge predetta, e l'*impegno di stanziarla* regolarmente in bilancio per tutta la durata del prestito;

*D) l'autorizzazione* data, rispettivamente, al Sindaco o al Presidente della Deputazione provinciale, *di rilasciare*, sugli agenti delle riscossioni, le *delegazioni* corrispondenti alle annualità, alle condizioni e coi privilegi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 aprile 1898, n. 132;

*E) quando il Comune o la Provincia aspirino alla preferenza* nella concessione prevista dal n. 2 dell'articolo 3 della legge, dovrà risultare nelle deliberazioni la conferma dell'impegno già assunto rispettivamente dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale, di volgere il beneficio derivante dall'unificazione e trasformazione dei debiti sopraindicati ad uno dei tre scopi previsti nel citato articolo;

*F) la riserva di riconoscere con apposita deliberazione*, dopo decretata la concessione del nuovo prestito in cartelle, l'ammontare preciso di esso in ragione del valore nominale dei titoli che sarà necessario di alienare per operare la trasformazione e l'unificazione dei vecchi debiti, e l'ammontare sia delle annualità di ammortizzazione di quel prestito, sia delle rispettive delegazioni sulla sovrimposta fondiaria.

Art. 34.

(Modi, forme e condizioni delle deliberazioni dei Consorzi per contrattazione di prestiti).

Le deliberazioni dei consorzi di bonificazione e di irrigazione e dei consorzi per le opere idrauliche della terza categoria sono prese dalle assemblee consorziali o dal consiglio dei delegati quando questo ne sia autorizzato dallo statuto, e sono approvate dalla Giunta provinciale amministrativa.

Nelle deliberazioni dovrà essere stabilito:

1° — *Quali sono i debiti esistenti al 31 dicembre 1896 per i quali si chiede l'applicazione della legge 24 aprile 1898, n. 132.* Questi debiti dovranno essere esattamente descritti come al n. 1 dell'articolo 28 e dovrà inoltre, per ciascuno di essi, essere precisato il nome del creditore attuale o de' suoi aventi causa, al quale od ai quali la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale pagherà direttamente l'ammontare del debito, ritirandone quitanza di saldo per conto del consorzio.

2° — *La contrattazione di un prestito in cartelle colla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale* per somma corrispondente a quella necessaria per l'unificazione e trasformazione dei debiti sopra indicati. In modo speciale, a questo proposito, dovrà risultare dalle deliberazioni:

*A) il periodo d'ammortamento* del nuovo prestito in cartelle;

*B) il saggio d'interesse* del *quattro* per cento più la provvigione di centesimi *venti* per ogni cento lire del capitale che rimane a mutuo, più una *quota costante* corrispondente all'imposta di ricchezza mobile e alla tassa di circolazione attualmente pagate sui debiti da trasformarsi, e da versarsi dalla Sezione di credito comunale e provinciale all'erario;

*C) la garanzia delle tasse consorziali* in corrispondenza alle annualità e l'*impegno di stanziarle* regolarmente in bilancio per tutta la durata del prestito;

*D) l'autorizzazione* data al presidente del consorzio di *rilasciare*, a' sensi dell'articolo 5 della legge e coi privilegi di cui al successivo articolo 6, delle *delegazioni* pagabili a rate bimestrali sopra un esattore speciale unico, salvo la facoltà di servirsi dell'esattore delle imposte dirette quando il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un solo comune, nel qual caso le delegazioni dovranno essere rilasciate sul detto esattore;

*E) l'obbligo all'esattore speciale di prestare una cauzione* mediante vincolo di rendita consolidata dello Stato, ovvero con deposito di rendita della stessa specie o di numerario presso la Cassa dei depositi e prestiti per una somma corrispondente all'ammontare di una rata bimestrale delle contribuzioni consorziali, valutando la rendita pubblica al corso medio del semestre anteriore a quello in cui la cauzione sia prestata e computandola solamente per nove decimi del detto valore;

*F) il riconoscimento* nella Giunta provinciale amministrativa e nel Prefetto della *facoltà di provvedere d'ufficio*, ove occorra, allo *stanziamento* nei bilanci del consorzio delle *annualità* dovute alla Sezione di credito e della corrispondente *tassa consorziale* non che alla compilazione, pubblicazione e consegna all'esattore dei ruoli col *vincolo* a favore della Sezione suddetta per la quota di tassa a lei delegata;

*G) l'obbligo nel consorzio di ritenersi* agli effetti dell'ammortamento del prestito e per tutto il periodo relativo, *costituito e duraturo*, sia pure come stralciario e liquidatore;

*H) l'impegno nel consorzio di portare a conoscenza* di chiunque ne faccia richiesta le *obbligazioni* contratte colla Sezione di credito e il *privilegio* di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge;

*K) la riserva di riconoscere con apposita deliberazione*, dopo decretata la concessione del nuovo prestito in cartelle, lo ammontare preciso di esso in ragione del valor nominale dei titoli che sarà necessario di alienare per operare la trasformazione e la unificazione dei vecchi debiti, e l'ammontare sia delle annualità di ammortizzazione di quel prestito, sia delle rispettive delegazioni sulle tasse consorziali o sui contributi di cui all'articolo successivo.

Art. 35.

(Delegazioni dei consorzi sulle annualità di concorso dello Stato, dei comuni e delle provincie).

Nei casi in cui i consorzi summenzionati intendano di garantire in tutto o in parte il prestito con delegazioni sulle annualità fisse dovute ad essi dallo Stato, dai comuni e dalle provincie o sulle une e sulle altre, le deliberazioni relative, oltre alle indicazioni di cui all'articolo precedente n. 1 e 2 (lettere *A*, *B*

e K), dovranno contenere la espressa delegazione alla Sezione di credito dei suddetti contributi. Pei contributi delle provincie e dei comuni, i quali devono essere garantiti con sovraimposta fondiaria, ai sensi dell'articolo 5 della legge, occorrono analoghe deliberazioni dei suddetti enti, da prendersi in conformità dell'articolo 33 n. 2 (lettere *C* e *D*).

Art. 36.

(Richiesta di ulteriori atti per la documentazione delle domande).

Le Prefetture e la Sezione di credito, oltre gli atti richiesti cogli articoli precedenti, vedranno caso per caso se occorrano ulteriori documenti a comprovare la consistenza dei prestiti da trasformarsi o dei debiti da unificarsi, la situazione economica degli enti, la libera e legale disponibilità della sovraimposta per il regolare ammortamento dei mutui, le ragioni di preferenza secondo i criteri graduati coll'articolo 3 della legge.

Quanto ai consorzi di bonificazione e d'irrigazione e ai consorzi per le opere idrauliche della terza categoria, le Prefetture e la Sezione di credito chiederanno, quante volte occorra, oltre i documenti indicati, quelli che, secondo le diverse leggi e regolamenti speciali, valgano a comprovare la costituzione del consorzio, la regolarità dei catasti, delle delegazioni, dei ruoli della riscossione, dei contratti di esattoria e delle cauzioni degli esattori.

Art. 37.

(Deliberazioni del Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti).

Tutti gli atti, comprese le deliberazioni di cui agli articoli 33 e 34 debitamente approvate, saranno col mezzo della Prefettura comunicati alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Le domande, completamente istruite, saranno dalla Sezione di credito sottoposte mensilmente al Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa depositi insieme ad una situazione da cui si rilevi il riassunto delle concessioni fatte e il preventivo di quelle a farsi nell'anno, per stabilire se le domande stesse, riconosciute regolari, possano, senz'altro, essere accolte o, se occorra, per incapienza nel limite normale, di stabilire la preferenza secondo la graduatoria dell'articolo 3 della legge e la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 27 del presente regolamento.

Art. 38.

(Decreti di concessione dei prestiti).

Delle proposte fatte dalla Sezione di credito e deliberate dal Consiglio è compilato un elenco da rassegnarsi al Ministro del tesoro insieme allo schema di decreto Reale per le concessioni e ad una relazione per il parere da chiedersi al Consiglio di Stato.

Nel decreto dovrà essere indicato l'ammontare e l'annualità del nuovo prestito in cartelle, calcolando il prezzo di queste in base a quanto è disposto al successivo articolo 49.

Nel decreto dovranno essere segnalati, ove sia il caso, gli impegni presi dal Comune o dalla provincia per ottenere, conforme l'articolo 3 della legge, la preferenza alla concessione.

I decreti Reali di concessione dei prestiti saranno dalla Sezione di credito comunale e provinciale direttamente trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, dopo la quale verranno comunicati, per mezzo delle Prefetture, agli enti mutuatari colle istruzioni per la definitiva deliberazione di riconoscimento del prestito, per il rilascio delle delegazioni e per quanto altro occorre per la somministrazione dei prestiti concessi.

Art. 39.

(Deliberazione di riconoscimento del prestito).

I Consigli comunali o provinciali e le rappresentanze consorziali, in relazione alla riserva di cui all'ultimo capoverso degli articoli 33 e 34, delibereranno in unica lettura di riconoscere l'ammontare e l'annualità del concesso prestito in cartelle.

I Consigli comunali e provinciali delibereranno altresì di applicare al pagamento dell'annualità una corrispondente quota di sovrimposta entro il limite di quattro quinti di quella liberamente delegabile, rilasciando in correspettivo altrettante delegazioni sugli agenti della riscossione, con indicazione dell'ammontare di esse e del loro pagamento bimestrale.

Le rappresentanze consorziali delibereranno di applicare al rimborso delle annualità una corrispondente quota delle tasse consorziali o dei contributi di cui all'articolo 35 rilasciando in correspettivo altrettante delegazioni colle norme indicate nel precedente capoverso.

Le deliberazioni anzidette sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 40.

(Atti per la somministrazione dei prestiti).

La Prefettura riceverà dal mutuatario le deliberazioni di cui al precedente articolo, le delegazioni a favore della Sezione di credito, la bolletta del ricevitore del registro comprovante la seguita riscossione della tassa di concessione, la domanda per la somministrazione del prestito e, ove occorra, i documenti giustificativi della domanda stessa, non che, se è possibile ottenerla, la dichiarazione del creditore in forma autentica con cui attesti che il debito venne di comune accordo liquidato nella somma da indicarsi e che colla quietanza del mandato relativo, da emettersi dalla Sezione di credito, intende di chiamarsi intieramente soddisfatto di ogni suo avere per la causale suaccennata, e finalmente la dichiarazione del rappresentante l'ente mutuatario con cui attesti che il debito da soddisfarsi col prestito è precisamente quello descritto nella predetta dichiarazione e che è alla pers na dichiarante che deve, per conto del mutuatario, essere somministrato il prestito nella somma correlativa al debito suddetto.

Raccolti questi documenti, il Prefetto delibererà la somministrazione del prestito determinando, in base alle precedenti trattative, a favore di chi debba effettuarsi e a quale Sezione di R. Tesoreria provinciale deve essere spedito il mandato.

Art. 41.

(Somministrazione di prestiti per unificazione e trasformazione di debiti in obbligazioni).

Trattandosi di prestiti o debiti costituiti da obbligazioni al portatore, dovranno queste essere presentate all'Intendente di finanza, il quale ne rilascierà ricevuta all'esibitore, provvederà al loro annullamento mediante bollo e perforazione e ne compilerà un elenco, da comunicarsi in copia al Prefetto, ove saranno riportati rispettivamente i numeri delle ricevute rilasciate e delle corrispondenti obbligazioni annullate, colla indicazione del nome cognome, paternità e qualità dei creditori.

Art. 42.

(Stanziamenti delle annualità dei prestiti nei bilanci dei Comuni e delle Provincie — Riparto e vincolo delle sovrimposte a favore della Sezione di credito).

La Sezione di credito entro il mese di agosto d'ogni anno comunicherà alle Prefetture l'elenco delle annualità di ammortamento dei prestiti, divise fra capitale, interessi, provvigione e quote d'imposta di ricchezza mobile e di tassa di circolazione spettanti all'Erario, onde ne siano fatti dagli enti mutuatari e vigilati dal Prefetto i corrispondenti stanziamenti in bilancio nella parte attiva (cespite sovrimposta) e nella parte passiva (spese obbligatorie).

Nel caso in cui l'ente mutuatario ometta di fare in bilancio i dovuti stanziamenti, il Prefetto nega la sua approvazione e rimette il bilancio stesso alla Giunta provinciale amministrativa

onde, in conformità della legge comunale e provinciale, provveda perchè venga riparato alla omissione ed occorrendo perchè proceda d'ufficio ai necessari stanziamenti.

Le Intendenze di finanza, sulle comunicazioni che vengono loro fatte dalle Prefetture colle tabelle di riparto delle sovraimposte comunali e provinciali, controllano coi propri prontuari le tangenti che vi figurano delegate alla Sezione di credito, ne fanno il riparto fra i due cespiti terreni e fabbricati e provvedono per la relativa iscrizione sul frontespizio e sul foglio finale dei ruoli (tangente di sovrimposta comunale) e sui riassunti (tangente di sovrimposta provinciale).

Nel caso in cui si riscontrassero discrepanze fra le cifre dei prontuari e quelle delle tabelle di riparto, le Intendenze si metteranno d'accordo colle Prefetture per eliminarle e chiederanno, in quanto occorra, i dovuti schiarimenti alla Sezione di credito.

Il Prefetto nel firmare il decreto di esecutorietà dei ruoli dovrà accertarsi che vi figuri nell'apposita sede la tangente di sovraimposta delegata alla Sezione di credito.

Art. 43.

(Stanziamenti delle annualità dei prestiti nei bilanci dei Consorzi — Vincolo delle tasse consorziali a favore della Sezione di credito).

Nell'elenco di cui all'articolo precedente, da trasmettersi alla Prefettura, la Sezione autonoma comprenderà pure, divise fra capitale e interessi, le annualità di ammortamento dei prestiti dovute dai consorzi di bonificazione e di irrigazione e dai consorzi per le opere idrauliche della terza categoria, accennando nella colonna delle osservazioni alla garanzia delle annualità medesime, se cioè siano garantite da tasse consorziali o da annualità fisse dovute ai consorzi stessi dallo Stato, dai comuni e dalle provincie in conformità dell'articolo 5 della legge 24 aprile 1898.

Il Prefetto vigila che nei bilanci dei consorzi siano fatti tutti i debiti stanziamenti, e, per le annualità guarentite colle tasse consorziali, dispone che sia eseguito analogo vincolo tanto sul frontespizio quanto sul foglio finale dei rispettivi ruoli. Dell'adempimento di questa formalità dovrà il Prefetto accertarsi nel rendere esecutorî i ruoli suddetti.

Entro la prima quindicina di gennaio di ogni anno al più tardi, il Prefetto assicura la Sezione autonoma dell'effettuato stanziamento nei bilanci, e dell'eseguito vincolo sui ruoli delle tasse consorziali delle annualità dovute per l'anno stesso dagli enti mutuatari.

Art. 44.

(Effetti del vincolo sui ruoli e sui riassunti delle tangenti delegate alla Sezione autonoma; accettazione delle delegazioni)

Il vincolo della sovraimposta o delle tasse consorziali, eseguito sui ruoli e sui riassunti in conformità dei due articoli precedenti, costituisce legalmente in debito verso l'amministrazione mutuante, l'agente della riscossione, il quale, pel solo fatto del vincolo stesso, deve quindi versare, coll'obbligo del non riscosso per riscosso, le rate di annualità di prestiti alle prescritte scadenze, e ciò a prescindere dall'obbligo di accettare le delegazioni, che, in corrispondenza alle annualità medesime, vengono tratte su di lui dagli enti mutuatari.

Art. 45.

(Vigilanza per l'adempimento degli impegni presi dagli enti locali nei casi di preferenza nella concessione dei prestiti).

Le Provincie e i Comuni che hanno avuto prestiti dalla Sezione di credito dovranno nel frontespizio dei loro bilanci farne chiara e distinta menzione, segnalando se la concessione ebbe luogo con preferenza secondo i criteri dell'articolo 3 della legge e indicando gli impegni assunti per conseguirla.

Il prefetto prima di approvare il bilancio accerterà che l'ente mutuatario non ha mancato all'impegno preso; in caso diverso, negherà l'approvazione del bilancio stesso e l'esecutorietà dei ruoli per la riscossione delle tasse e sovrimposte, e d'accordo colla Giunta provinciale amministrativa, vi supplirà d'ufficio, modificando in conformità il bilancio e i ruoli.

Con reale decreto promosso dal ministro del tesoro, d'accordo col ministro dell'interno, dopo udito il Consiglio di Stato, potrà essere derogato per un periodo da determinarsi agli impegni assunti e indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del n. 2 dell'articolo 3 della legge, quando eccezionali circostanze che abbiano il carattere di pubblico infortunio, come terremoti, inondazioni, ecc., lo giustifichino.

CAPO V.

## Emissione delle cartelle di credito comunale e provinciale. Titoli che le rappresentano e operazioni sui medesimi

§ 1°

*Emissione delle cartelle e loro collocamento.*

Art. 46.

(Facoltà e limiti di emissioni delle cartelle).

L'emissione delle cartelle, autorizzata colle leggi 24 dicembre 1896, n. 551 e 27 giugno 1897, n. 227 e quella autorizzata colla legge 24 aprile 1898, n. 132, hanno luogo in corrispondenza alla concessione dei mutui e per un valore nominale eguale all'ammontare dei mutui stessi.

Le norme che, per il servizio e per le operazioni riguardanti i titoli emessi in base alle predette leggi 24 dicembre 1896 e 27 giugno 1897, sono state stabilite nel regolamento approvato con R. decreto 31 gennaio 1897, n. 42, modificato col R. decreto 15 maggio 1898, n. 182, sono sostituite da quelle portate dal presente regolamento.

Art. 47.

(Natura delle cartelle e loro decorrenza).

Le cartelle sono del valor nominale di lire 200 ciascuna estinguibili per sorteggio semestrale, fruttano l'interesse annuo netto del 4 per cento pagabile esclusivamente nel Regno in due rate semestrali posticipate scadenti il 1° luglio e il 1° gennaio di ciascun anno, e si emettono di regola con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio di ciascun anno, in corrispondenza alle delegazioni sugli agenti della riscossione, rilasciate dagli enti mutuatari.

La numerazione progressiva delle cartelle emesse e da emettere in base alle leggi 24 dicembre 1896, n. 551, 27 giugno 1897, n. 227 e 24 aprile 1898, n. 132, è unica, in corrispondenza alle relative iscrizioni accese sui registri della Sezione autonoma di credito.

Quando l'ammortamento del prestito sia già incominciato, la Sezione può omettere le cartelle con decorrenza posteriore a quella portata dalle delegazioni e per un valore nominale corrispondente al capitale a mutuo al 31 dicembre dell'anno precedente. Le quote di capitale restituite dal mutuatario fino a detta epoca e che rimarrebbero senza corrispondente emissione di cartelle, sono portate in aggiunta alla somma ricavata dalla alienazione delle cartelle emesse. Se l'emissione delle cartelle invece si fa per l'ammontare originario del prestito, in tal caso, nel primo successivo sorteggio semestrale, la Sezione ne estrarrà, in più della rispettiva quota, una quantità sufficiente a mettere in perfetta corrispondenza il rimborso delle cartelle all'ammortamento dei mutui regolando le dipendenti ragioni di debito e credito coll'ente mutuatario.

Art. 48.

(Titoli rappresentativi delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse e da emettersi. Loro forma e fabbricazione; loro firme).

I titoli rappresentativi delle cartelle corrispondenti ai mutui concessi e da concedersi in base alle leggi 24 dicembre 1896,

n. 551, 27 giugno 1897, n. 227, e 24 aprile 1898, n. 132, sono al portatore o nominativi e gli uni e gli altri possono essere unitari o comprendere 5, e 25 cartelle, e costituiscono una sola categoria di titoli aventi numeri consecutivi d'iscrizione per ciascun taglio. I titoli portano l'indicazione dei numeri d'iscrizione delle cartelle che rappresentano e la data della loro emissione. Essi saranno stampati su carta filigranata dalla Officina governativa delle carte-valori a spese della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale e saranno ricevuti e custoditi dal Tesoriere centrale Cassiere della Cassa dei depositi e prestiti al seguito di ordini della Sezione di credito. I titoli saranno staccati da matrice e le matrici conservate dalla Sezione rilegate in volume.

Con Regio decreto saranno determinati la forma, le leggende e i segni caratteristici dei titoli per ciascun taglio.

A ciascun titolo al portatore sono unite 40 cedole per il pagamento a semestre maturato degli interessi. Quando le cedole siano esaurite la Sezione di credito può, invece di rinnovare il titolo, aggiungere al medesimo un foglio di altre cedole.

Ciascun *titolo* nominativo contiene nella prima facciata uno spazio in bianco per le dichiarazioni di cessione e nella seconda facciata una tabella a caselle semestrali per segnarvi i pagamenti delle singole rate di interessi. Esaurite le caselle il titolo nominativo viene rinnovato.

I titoli sono firmati dal Direttore generale della Cassa o per esso dall'Ispettore generale o per speciale delegazione dal Capo di Divisione che dirige la Sezione di credito. Portano inoltre la firma del Direttore della Ragioneria e del rappresentante l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti. È in facoltà dell'Amministrazione, sentito l'Ufficio di riscontro, di far munire i titoli dall'Officina carte e valori delle firme a stampa impresse con marchio a *fac-simile*.

La Sezione autonoma tiene i registri d'iscrizione dei titoli; un duplicato dei medesimi è depositato presso la Corte dei conti.

Art. 49.

(Prezzo delle cartelle di credito comunale e provinciale).

Il prezzo di riscatto considerato dall'articolo 11 della legge, infino a che le cartelle non siano quotate in borsa, è fissato dal Ministro del tesoro su proposta concordata fra il Direttore generale del tesoro e quello della Cassa depositi e prestiti. Quando le cartelle medesime saranno quotate in borsa, il prezzo per il riscatto corrisponderà al prezzo medio risultante dal listino ufficiale delle Borse di Roma, Genova e Milano nel mese solare anteriore a quello della data del decreto Reale di concessione del prestito.

§ 2°.

*Operazioni sulle iscrizioni e sui relativi titoli rappresentativi delle cartelle di credito*

Art. 50.

(Tramutamento dal portatore al nominativo e viceversa e traslazione dei titoli nominativi).

La emissione delle cartelle può essere fatta tanto in titoli al portatore quanto in titoli nominativi.

I titoli al portatore possono essere tramutati in titoli nominativi sopra semplice domanda degli interessati. Per ogni titolo al portatore unitario o comprendente 5 o 25 cartelle si fa luogo alla emissione di un titolo nominativo di egual valore e per i medesimi numeri di iscrizione delle cartelle.

I titoli nominativi si emettono al nome di una sola persona, società, stabilimento od Ente morale legalmente costituito, a favore dell'eredità o degli aventi diritto alla successione e di più eredi indivisi ed anche al nome di più minori o di più amministrati, purchè una sia la tutela, la curatela o l'amministrazione.

L'intestazione del titolo nominativo deve contenere il nome, cognome, il nome del padre e domicilio della persona titolare. Se trattisi di donne, dovrà esservi la indicazione se siano nubili, maritate o vedove e, in questi due ultimi casi, il nome e cognome del marito; se trattisi di minori, interdetti, o inabilitati, l'intestazione dovrà contenere il nome e cognome del tutore, curatore o amministratore o altro legittimo rappresentante del titolare.

I titoli nominativi possono, semprechè se ne abbia la libera disponibilità e non esistano opposizioni od altri impedimenti, trasferirsi sotto altri nomi o sotto altra designazione di società stabilimento, ecc. a richiesta dei titolari od altri aventi ragione.

Un titolo nominativo può tramutarsi in titolo al portatore, quando se ne abbia egualmente la libera disponibilità e non esistano opposizioni od altri impedimenti, facendosi luogo alla emissione di un titolo al portatore di egual valore e per i medesimi numeri d'iscrizione delle cartelle.

Non sono ammesse riunioni o divisioni sia dei titoli al portatore che di quelli nominativi, salvo le divisioni che si rendessero necessarie per effetto del sorteggio e rimborso di parte delle cartelle rappresentate da un titolo.

Art. 51.

(Modo di ottenere il tramutamento in titoli al portatore dei titoli nominativi).

Il tramutamento in titoli al portatore dei titoli nominativi viene eseguito su domanda del titolare o del suo legittimo rappresentante, o dei suoi aventi causa, colle firme degli stessi autenticate da notaio, ai termini dell'articolo 1323 del Codice civile, corredata dei titoli di credito e, secondo i casi, dei documenti richiesti dagli articoli seguenti.

Ove i titoli dalla loro intestazione o dai documenti esibiti risultino spettare a persone incapaci, ovvero a società, stabilimenti, corpi od Enti morali, il tramutamento od il rimborso non potrà aver luogo se non si provi che siano intervenute le autorizzazioni prescritte, secondo i casi, dalle leggi, dai Regolamenti o dagli Statuti.

Art. 52.

(Cessione dei titoli nominativi).

È ammessa la cessione dei titoli nominativi fatta per atto pubblico notarile, o per scrittura privata autenticata a termini dell'articolo 1323 del Codice civile, o per dichiarazione di cessione fatta sul titolo dal solo titolare con firma autenticata da notaio o agente di cambio. La traslazione del titolo ha luogo su domanda del cessionario o del suo procuratore, corredata dell'atto di cessione e del titolo. Il procuratore deve inoltre provare la sua qualità con atto di procura fatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.

Se i titoli nominativi ceduti spettino a società, stabilimenti, corpi od enti morali, od a persone che dalla intestazione o dai documenti esibiti risultino legalmente incapaci, la traslazione a favore del cessionario non può aver luogo se non si prova che sono intervenute le autorizzazioni prescritte, secondo i casi, dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti.

Art. 53.

(Traslazione del titolo nominativo agli eredi o legatari).

In caso di morte del titolare del titolo nominativo, la traslazione di questo agli eredi o legatari, osservato in ogni caso il disposto dell'articolo 50 del presente regolamento, ha luogo previa produzione, mediante apposita domanda, dei documenti che giustificano la successione nei modi stabiliti dall'articolo 2 dell'allegato *D* della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

§ 3°.

*Delle opposizioni*

Art. 54.

(Casi in cui le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizione, sequestro od esecuzione forzata).

Le iscrizioni nominative non sono soggette ad opposizione, sequestro od esecuzione forzata che in caso:

*a*) di perdita o smarrimento del titolo d'iscrizione;

*b*) di controversia sul diritto a succedere;

*c*) di fallimento.

Le opposizioni, i sequestri o altri impedimenti devono essere intimati, in questi casi in cui sono ammessi, esclusivamente alla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti, amministratrice della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, e devono contenere sempre l'elezione di domicilio.

Art. 55.

(Inammissibilità di opposizione riguardo alle iscrizioni al portatore).

Nessun sequestro, impedimento od opposizione è ammesso sulle iscrizioni al portatore e la Sezione di credito comunale e provinciale non riconosce altro proprietario dei titoli che le rappresentano, che il portatore dei medesimi.

Art. 56.

(Perdita o smarrimento di titolo nominativo. — Domanda di un nuovo titolo).

In caso di perdita o smarrimento di un titolo d'iscrizione nominativa, il titolare o il suo legittimo rappresentante o avente causa può ottenere la sospensione del pagamento delle rate semestrali d'interesse e il rilascio d'un nuovo titolo, presentandone domanda con firma debitamente autenticata da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaio, allo scopo di garantire l'identità della persona.

Il legittimo rappresentante o l'avente causa dal titolare dell'iscrizione, deve inoltre provare con documenti autentici il diritto che a lui compete sul titolo nominativo di cui dichiara la perdita o lo smarrimento.

Per i corpi morali e pubblici stabilimenti, la firma del rappresentante dei medesimi deve essere autenticata dalla competente autorità. Nella domanda devonsi indicare i semestri d'interesse, maturati sul titolo e non riscossi, pei quali si chiede la sospensione, e deve sempre eleggersi domicilio nel Regno.

Art. 57.

(Pubblicazione dell'avviso di perdita o di smarrimento).

L'Amministrazione, in seguito alla denunzia di perdita o di smarrimento, fa pubblicare apposito avviso per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nelle Borse di commercio, disponendo contemporaneamente per la sospensione del pagamento delle rate semestrali scadute e da scadere.

La pubblicazione dell'avviso di perdita o di smarrimento del titolo d'iscrizione è fatta con dichiarazione che trascorsi sei mesi dalla prima delle tre pubblicazioni, senza che siano intervenute opposizioni o altri impedimenti, si fa luogo a nuova iscrizione e alla spedizione di nuovo titolo.

Tali pubblicazioni si fanno per elenchi mensili.

Art. 58.

(Opposizione al rilascio di un nuovo titolo in sostituzione di quello perduto o smarrito).

Chi intende di fare opposizione alla nuova iscrizione e al rilascio di un nuovo titolo in sostituzione di quello perduto o smarrito deve:

1° notificare l'opposizione per atto d'usciere a chi dichiarò la perdita o lo smarrimento del titolo, con elezione di domicilio per parte dell'opponente, nella città ove risiede la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti;

2° depositare presso la stessa Direzione generale l'atto di notificazione di cui sopra e il titolo dichiarato perduto o smarrito, allegati ad apposito memoriale.

L'Amministrazione ricevuti i documenti di cui al n. 2, sospende le pubblicazioni che fossero ancora da farsi e non procede ad altra operazione sino a che non sia intervenuto accordo fra gli interessati o siasi pronunciata fra i medesimi decisione del giudice e sia questa passata in cosa giudicata.

Se l'opposizione provenga non dal possessore del titolo ma da chi pretenda solo aver ragioni sulla rendita rappresentata dal medesimo, non si sospendono le pubblicazioni che ancora restassero a fare, ma compiute le medesime e trascorso il termine stabilito, non si procede ad operazione alcuna, se non col consenso di tutti gli interessati od in forza di decisione del giudice passata in cosa giudicata.

Art. 59.

(Attestazione da rilasciarsi dalle Camere di commercio).

Gli uffici delle Camere di commercio sono tenuti a curare presso le rispettive Borse di commercio la pubblicazione degli avvisi di perdita o smarrimento loro inviati ed a trasmetterne alla Direzione generale la relativa attestazione entro 15 giorni da quello in cui essa ebbe luogo.

Art. 60.

(Rilascio del nuovo titolo).

Trascorso il termine di sei mesi, il titolare o il suo legittimo rappresentante o avente causa, l'amministratore o il rappresentante legale del corpo od ente morale o dello stabilimento, deve presentare nuova domanda, autenticata da notaio o da agente di cambio accreditato, per ottenere dalla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti l'attestazione che, ultimate le pubblicazioni, non intervenne alcuna opposizione.

In base a tale attestazione, l'Amministrazione annulla la precedente iscrizione, ne accende una nuova e rilascia il nuovo titolo.

La nuova iscrizione porta la menzione del numero d'ordine di quella da cui deriva e dal fatto dell'avvenuta perdita o smarrimento del corrispondente titolo.

Contemporaneamente al rilascio del nuovo titolo, l'Amministrazione provvede al pagamento delle rate semestrali scadute rimaste in sospeso.

Operata la nuova iscrizione ed emesso il relativo titolo, resta di niun valore il titolo precedente, benchè regolarmente ceduto e non sono più ammesse opposizioni.

Art. 61.

(Controversia sul diritto a succedere. Fallimento).

Nel caso di controversia sul diritto a succedere o in caso di fallimento, l'opposizione è ammessa tanto per la sospensione del pagamento delle rate semestrali, quanto per la traslazione o tramutamento delle iscrizioni, purchè sia autorizzata con provvedimento del giudice competente.

La decisione del giudice, nel caso di opposizione, deve essere presentata all'Amministrazione accompagnata da apposito ricorso nelle forme di legge in conformità del disposto dall'articolo 54.

Art. 62.

(Risoluzione delle opposizioni).

Le opposizioni devono essere risolute dal giudice.

Esse però possono anche revocarsi con atto pubblico notarile o giudiziale, o con atto privato debitamente autenticato nelle forme prescritte dall'articolo 1323 del Codice civile, od infine con semplice domanda munita di firma autenticata da notaio o da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico.

Art. 63.
(Espropriazione in caso di fallimento).

In caso di fallimento il giudice può ordinare l'alienazione totale del titolo nominativo o la sua traslazione a favore della massa dei creditori indivisamente o il tramutamento in un titolo al portatore di egual valore.

Qualora i creditori non posseggano il titolo nominativo, l'operazione è ordinata dal giudice sulla esibizione di una dichiarazione che si rilascia dalla Sezione di credito per provare l'esistenza della iscrizione. La traslazione o il tramutamento non può eseguirsi se non dopo adempiute le formalità prescritte dai precedenti articoli 56 e 57 nei casi di perdita o smarrimento del titolo, e cioè sei mesi dopo la prima pubblicazione nel giornale ufficiale del Regno, o quando non siano intervenute opposizioni per parte del possessore del titolo.

## CAPO VI.
## Sorteggio e rimborso delle cartelle. Prescrizione del capitale

Art. 64.
(Estrazioni semestrali).

Le estrazioni a sorte si eseguono in un locale aperto al pubblico presso la Cassa dei depositi e prestiti in maggio e in novembre di ciascun anno per quel numero di cartelle il cui valore nominale equivalga alle quote di capitale compreso nelle rate bimestrali delle delegazioni dovute nel semestre o anticipatamente restituite come all'articolo seguente. Se l'ammontare stesso non è divisibile per lire 200, il residuo inferiore a 200 lire è aggiunto alla corrispondente somma da rimborsarsi alla fine del semestre successivo.

L'estrazione ha luogo alla presenza del Direttore generale e del Direttore capo della Ragioneria della Cassa dei depositi e prestiti o di un loro delegato e del rappresentante l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti, i quali stendono e sottoscrivono apposito processo verbale.

Le cartelle sono rappresentate da schede recanti ognuna 5 numeri consecutivi d'iscrizione. Le schede si racchiudono in un urna che rimarrà suggellata nell'intervallo tra una estrazione e l'altra, mediante tre differenti suggelli apposti rispettivamente dai tre funzionari predetti.

Prima di procedere all'estrazione sono introdotte nello urne le schede recanti i numeri delle cartelle emesse dopo la precedente estrazione.

Compiuta l'operazione le urne vengono chiuse e suggellate. Le stesse impronte di suggelli si applicano al processo verbale, affinchè prima di principiare la successiva estrazione si faccia la constatazione che l'urna è rimasta intatta.

Quindici giorni prima dell'estrazione se ne dà avviso al pubblico mediante apposita inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e i numeri sorteggiati sono pubblicati nella *Gazzetta* stessa.

Art. 65.
(Estinzione parziale o totale del debito mediante anticipazioni in contanti o restituzione in natura di cartelle. — Effetto delle anticipazioni sulle estrazioni semestrali).

L'Ente mutuatario ha facoltà di estinguere completamente ed in ogni tempo il suo debito o di affrettarne soltanto l'estinzione.

La estinzione anticipata ha luogo mediante versamento in contanti o mediante restituzione di cartelle di credito al valore nominale, ma le singole anticipazioni devono corrispondere all'intero ammontare di una o più o di tutte le delegazioni scontate al saggio d'interessi eguale a quello delle cartelle, esclusa la provvigione, in compenso della quale sarà pagata, per una volta sola, la somma di 20 centesimi ogni cento lire di capitale anticipato.

Nel primo caso, in corrispondenza alle somme anticipate si dovranno sorteggiare nella prima estrazione semestrale, in più della quota normale, tante cartelle quanto al valore nominale equivalgano alla somma capitale anticipata; nel secondo caso le cartelle vengono immediatamente annullate, e se ne effettua poi lo abbruciamento nell'occasione della prossima estrazione semestrale. Sullo scadenziere verranno detratte le delegazioni estinte anticipatamente agli effetti del preciso accertamento delle quote di capitale da ammortizzarsi nelle singole estrazioni semestrali.

Se nel sorteggio vengono compresi numeri corrispondenti alle cartelle come sopra annullate, di essi non si tiene conto agli effetti della quantità da estrarsi.

Le cartelle che, allo scadere rispettivamente dei 50 anni dalla loro emissione non fossero risultate estratte, si dovranno ritenere come comprese nella 100ª delle estrazioni semestrali nelle quali sono state rappresentate nell'urna, e di conseguenza l'estrazione stessa avrà luogo per il rimanente numero di cartelle a compiere la quota semestrale d'ammortamento. In tale estrazione e nelle susseguenti i numeri delle cartelle stesse che venissero sorteggiati saranno considerati nulli e di nessun effetto nel modo stesso che si pratica dal debito pubblico per i titoli redimibili sorteggiati che già erano convertiti in rendita consolidata.

Art. 66.
(Rimborso delle cartelle — Loro abbruciamento — Processo verbale — Trattenuta dell'importo delle cedole mancanti).

Il rimborso delle cartelle estratte si fa alla pari ed ha luogo a cominciare dal 1° luglio e dal 1° gennaio, rispettivamente successivi all'estrazione, e i titoli rappresentativi delle cartelle al portatore che sono stati rimborsati intieramente nel corso di un semestre vengono distrutti mediante abbruciamento da eseguirsi in occasione della prima estrazione semestrale, immediatamente successiva; quelli rimborsati in parte vengono conservati debitamente annullati, sostituendoli con altri titoli per la parte delle cartelle non sorteggiate. I titoli nominativi rimborsati in seguito a estrazione vengono conservati previo annullamento.

Degli abbruciamenti si stende processo verbale sottoscritto dai funzionari intervenuti giusta l'articolo 64.

Il rimborso è fatto mediante mandati emessi sulle Sezioni di Regia Tesoreria provinciale e, all'occorrenza, anche sulla Tesoreria centrale del Regno al seguito di presentazione alla Sezione di credito di apposita domanda della parte e dei relativi titoli, accompagnati, quelli nominativi, dai documenti che giusta il precedente articolo 51, sono necessari per le operazioni di tramutamento, e muniti, quelli al portatore, di tutte le cedole dei semestri d'interessi non ancora maturati successivi a quello in cui ha luogo la relativa estrazione.

L'ammontare delle cedole mancanti e di scadenza successiva a quella in cui le relative cartelle sono divenute rimborsabili, sarà trattenuto sul capitale delle cartelle.

Trattandosi di rimborso a favore di enti amministrati soggetti a tutela, di società, di minori, d'interdetti, d'incapaci, d'inabilitati si devono osservare le formalità e le condizioni che, secondo i vari casi, sono stabilite dalle leggi, dai Regolamenti o dagli statuti.

Art. 67.
(Prescrizione del capitale)

I titoli estratti per l'ammortamento, saranno prescritti a favore della Sezione di credito, qualora non ne venga domandato il rimborso per trent'anni continui dalla data di loro ammissione al rimborso stesso.

CAPO VII.

**Degli interessi semestrali.**

Art. 68.

(Pagamento degl'interessi).

Gl'interessi semestrali al 1° gennaio e 1° luglio dei titoli di credito comunale e provinciale sono pagati presso tutte le sezioni di Regia Tesoreria provinciale.

Il pagamento degl'interessi sui titoli al portatore viene eseguito verso esibizione delle cedole semestrali scadute.

I possessori delle cedole, per ottenerne il pagamento, dovranno descriverle in apposita distinta, sulla quale, insieme alla firma, dovranno apporre la data e il loro indirizzo.

La distinta sarà presentata alle Sezioni della Regia Tesoreria non meno di cinque giorni prima di quello in cui se ne voglia la riscossione.

Il pagamento delle rate semestrali sui titoli nominativi si fa agli esibitori dei titoli sovra ricevuta stesa dagli esibitori stessi su appositi moduli di quietanza, preparati dalla Sezione di credito portanti il timbro a secco dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti e rimessi, unitamente ai ruoli, alla sezione di Regia Tesoreria provinciale sulla quale è assegnato il pagamento.

Nei casi in cui, per smarrimento del titolo nominativo o per altre ragioni, il pagamento di qualche rata semestrale non si possa eseguire sulla presentazione del titolo nominativo o della cedola del titolo al portatore, si farà luogo al pagamento stesso mediante mandati a favore di chi di diritto.

Art. 69.

(Contabilità dei pagamenti).

Le sezioni di Regia Tesoreria provinciale incaricate del pagamento degli interessi devono, entro il giorno 5 d'ogni mese, compilare ed inviare, per mezzo delle delegazioni del Tesoro, alla Sezione di credito le contabilità dei pagamenti eseguiti nel mese precedente corredate delle cedole, quietanze, mandati ed altri recapiti estinti.

I titoli estinti devono essere annullati mediante perforazione e muniti di timbro di pagamento a calendario, in modo però da non distruggere o rendere illeggibile il numero d'iscrizione, l'indicazione del semestre e l'importo del titolo.

Le contabilità degl'interessi sono tenute distinte per scadenze semestrali.

Sono applicabili al servizio dei pagamenti riguardanti i titoli della Sezione di credito tutte le altre disposizioni di ordine generale che regolano il servizio di Regia Tesoreria provinciale per il pagamento dei titoli di debito pubblico.

Art. 70.

(Prescrizione degli interessi).

Agli interessi sui titoli di credito comunale e provinciale, sia al portatore che nominativi, è applicabile la prescrizione quinquennale a favore della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

CAPO VIII.

**Esecuzione delle operazioni di unificazione e di trasformazione di debiti**

Art. 71.

(Determinazione dell'ammontare dei nuovi mutui. Sopravanzi del prodotto dell'alienazione delle cartelle).

Accertata la somma da pagare ai creditori dell'ente mutuatario e calcolato il valore attuale dell'imposta di ricchezza mobile e della tassa di circolazione che si sarebbero pagate allo Stato sui debiti da trasformare, viene determinata l'annualità dovuta dal mutuatario medesimo.

Il capitale nominale delle cartelle alienate, per ricavarne la somma da corrispondere ai creditori dell'ente mutuatario, costituisce il debito di questo verso la Sezione autonoma.

I sopravanzi inferiori al prezzo di una cartella dipendenti dalle alienazioni sono rimborsati ai mutuatari.

Art. 72.

(Somministrazione del prestito mediante pagamento diretto ai creditori dell'ente mutuatario, indicati dalla Prefettura. — Ritiro del titolo rappresentativo del credito).

La somministrazione del prestito ha luogo mediante pagamento ai creditori dell'ente mutuatario eseguito direttamente dalla Sezione di credito con mandati, previo invio da parte del Prefetto degli atti di cui all'articolo 40 e previo ritiro degli atti e documenti che costituiscono il titolo del credito.

Il Prefetto fornisce alla Sezione di credito l'indicazione delle persone creditrici a favore delle quali deve essere emesso il mandato.

Se i documenti e gli atti che costituiscono il titolo di credito non sono stati ritirati in precedenza dal Prefetto, il mandato deve essere reso pagabile al creditore, col concorso del Prefetto o di un suo incaricato che all'atto del pagamento deve ritirare il titolo di credito e controfirmare la quitanza del mandato.

Art. 73.

(Conto corrente colla Cassa depositi e prestiti).

Sulle somme disponibili del conto corrente, di cui all'articolo 15 della legge, potranno essere prelevati anche i mezzi necessarî per il pagamento dei prestiti, l'ammortamento dei quali decorra posteriormente e la somministrazione dei fondi avvenga prima dell'emissione delle rispettive cartelle.

Art. 74.

(Pagamento delle obbligazioni e ritiro delle ricevute rilasciate dal Prefetto).

Pei debiti rappresentati da obbligazioni al portatore, la Sezione di credito, sulle indicazioni date dal Prefetto in base all'elenco nominativo compilato in conformità all'articolo 41 del presente Regolamento, emette a favore delle persone indicate nell'elenco stesso e per le somme loro spettanti, mandati di pagamento vincolato al ritiro delle ricevute rilasciate agli esibitori dei titoli.

Art. 75.

(Consegna agli enti, dei titoli rappresentativi del debito pagati per loro conto. — Processo verbale di consegna. — Costituzione in deposito obbligatorio infruttifero dell'importo dei titoli rappresentativi del debito non presentati).

Le obbligazioni pagate ed annullate saranno al termine dell'operazione rimesse all'ente cui riguardano, mediante processo verbale di consegna in duplice esemplare, di cui uno per uso dell'Intendenza e il secondo dell'ente mutuatario. Gli altri atti e documenti che già costituiscono i titoli di credito verso l'ente mutuatario saranno del pari al termine dell'operazione restituiti all'ente stesso.

Le somme che, dopo trascorso interamente l'anno successivo a quello in cui è principiato il ritiro dei titoli rappresentativi dei debiti da unificarsi e trasformarsi rimarranno disponibili sul ricavato dell'alienazione delle cartelle, diverranno infruttifere.

Art. 76.

(Modo di estinzione del mutuo e determinazione della relativa annualità).

L'ente mutuatario deve, senza sconto, corrispondere alla Sezione di credito, in rate bimestrali uguali, nei modi di regola, e rilasciando all'uopo le prescritte delegazioni, l'annualità necessaria per ammortizzare il mutuo all'interesse del 4 per cento nel periodo di anni per il quale venne contratto e non oltre i cinquanta, aumentata detta annualità, a titolo di compenso per le

spese di amministrazione dipendenti dal servizio del prestito, di 20 centesimi per ogni 100 lire del capitale iniziale per i prestiti dipendenti dalla legge del 1896 e del capitale vigente a mutuo per i prestiti dipendenti dalle leggi 1897 e 1898. L'annualità per i prestiti per l'unificazione del prestito interno del Comune di Roma a termini della legge 27 giugno 1897 e per i prestiti da concedersi in base alla legge del 1898, sarà aumentata della quota occorrente per pagare all'Erario la imposta di ricchezza mobile e la tassa di circolazione dovute a termini dell'articolo 9 delle leggi stesse.

L'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile e della tassa di circolazione, in base al quale è da calcolarsi dalla Sezione autonoma la quota costante a carico del mutuatario, sarà determinato d'accordo colla competente Amministrazione finanziaria.

Art. 77.

(Versamento all'Erario della imposta di ricchezza mobile e della tassa di circolazione sui vecchi debiti).

La Sezione di credito impianterà uno scadenziere, nel quale per ciascun ente mutuatario e per ciaschedun anno sarà indicato l'ammontare della imposta di ricchezza mobile che si dovrà versare all'Erario per compenso di quella che sarebbe stata dovuta sui debiti trasformati e unificati in base alla legge 24 aprile 1898, n. 132, se queste operazioni non fossero state autorizzate.

Lo stesso scadenziere servirà anche per la tassa di circolazione.

La Sezione di credito eseguirà il versamento all'Erario della imposta di ricchezza mobile e della tassa di circolazione, in base al detto scadenziere.

## CAPO IX.
## Disposizioni generali

Art. 78.

(Applicazione di norme regolamentari).

Sono applicabili al servizio dei titoli di credito comunale e provinciale le norme regolamentari stabilite per i titoli di debito pubblico in quanto non sia provveduto specificatamente col presente regolamento ed in quanto la diversa natura degli uni e degli altri lo permetta.

Art. 79.

(Forma dei documenti e degli atti).

I documenti che si presentano alla Sezione di credito per operazioni sui titoli di credito comunale e provinciale e sulle relative inscrizioni debbono avere forma legale. Le copie degli atti devono essere regolarmente autenticate dai notai e altri pubblici ufficiali competenti. Le firme di questi debbono essere legalizzate dalle autorità nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.

Gli atti e i documenti necessari per le operazioni richieste debbono essere pienamente regolari per quanto riguarda le leggi sulle tasse di registro, bollo, concessioni governative ed altre, cui l'atto o il documento possano andar soggetti.

Art. 80.

(Conservazione degli atti e documenti presso la Sezione autonoma).

Gli atti e documenti in forza dei quali la Sezione di credito ha dato corso a operazioni da cui possa rimanere impegnata la sua responsabilità rimangono presso la Sezione stessa a giustificazione delle fatte operazioni.

Art. 81.

(Domande di operazioni).

Le domande per ottenere il rimborso del capitale dei titoli estratti, per dichiarazione di perdita o smarrimento, per le operazioni di tramutamento e di traslazione o per il trasferimento del pagamento delle rate semestrali sui titoli nominativi da una sezione di regia Tesoreria provinciale a un'altra, devono essere stese su carta da bollo e possono essere presentate direttamente all'ufficio di ricevimento delle domande presso la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti o per mezzo delle Intendenze di finanza. Esse devono essere datate e sottoscritte dal richiedente col nome, cognome e nome del padre e portare la indicazione del luogo di sua abitazione.

Nelle domande si devono descrivere esattamente i titoli che si accompagnano o di cui si dichiara la perdita o lo smarrimento, per numero d'iscrizione, per ammontare capitale, per decorrenza degli interessi, per intestazione, nonchè i documenti che si uniscono a corredo, specificando chiaramente l'operazione che si richiede e le intestazioni da darsi ai titoli.

Art. 82.

(Pagamento dei diritti di bollo).

Il richiedente l'operazione deve soddisfare il diritto di bollo per ogni nuovo titolo che si richiede, mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo a tassa fissa o apposizione del visto per il bollo di valore corrispondente all'importo da riscuotersi, salvo la restituzione dei diritti soddisfatti per le operazioni chieste e non eseguite.

Le marche saranno subito annullate col timbro dell'ufficio che riceve le domande alla presenza dell'esibitore.

Sarà tenuto un apposito conto corrente di debito e di credito dei diritti di bollo sui titoli.

Art. 83.

(Ricevimento di domande, documenti e titoli e loro trasmissione alla Sezione di credito).

L'ufficio di ricevimento delle domande presso la Direzione generale e le Intendenze di finanza, eccettuata quella di Roma, sono tenute a ricevere, istruire e trasmettere alla Sezione di credito le domande e i documenti per operazioni sui titoli di credito comunale e provinciale e i titoli stessi, previo annullamento di quelli al portatore con apposita stampiglia da apporsi nel corpo del titolo portante dichiarazione di annullamento e con apposito bollo portante la dizione *Annullato* da apporsi anche sopra ciascuna cedola.

L'esibitore, dopo che il titolo sia stato annullato, deve apporre la sua firma alla dichiarazione di annullamento di cui sopra, senza di che le Intendenze non devono dar corso all'operazione.

Le domande e i documenti che le corredano si spediscono dalle Intendenze di finanza alla Direzione generale in corrispondenza ordinaria.

I titoli al portatore sempre, e quelli nominativi quando circostanze speciali lo esigono, si trasmettono, in piego assicurato.

Dell'invio dei titoli in piego assicurato si stende processo verbale per semplice elenco nei modi stabiliti per il servizio del debito pubblico in esecuzione del Regio decreto 7 maggio 1891, n. 233.

Art. 84.

(Ricevuta che si rilascia al richiedente operazioni).

Per ogni domanda che contenga documenti o titoli di credito l'ufficio di ricevimento delle domande presso la Direzione generale e le Intendenze debbono rilasciare una ricevuta staccata da registro a matrice, dopo che è stata riconosciuta la corrispondenza della domanda coi titoli e coi documenti che si presentano.

L'esibitore dei titoli di credito è tenuto a riscontrare le indicazioni riportate nella ricevuta che gli si consegna, non essendo ammesso a di lui favore che quanto risulta dalla ricevuta stessa.

Se nella domanda si richieggono semplici riscontri o dichiarazioni, si rilascia soltanto un bollettino coll'indicazione dell'affare e del nome e cognome del richiedente.

Art. 85.

(Consegna in Roma e spedizione e consegna dei titoli nelle provincie).

La consegna in Roma ai rispettivi aventi diritto dei titoli di credito comunale e provinciale, è fatta dalla Sezione di credito a mezzo della tesoreria centrale del Regno colle norme attualmente in vigore. I titoli che devono essere consegnati in provincia ai rispettivi aventi diritto sono dalla Sezione di credito, per mezzo della tesoreria centrale del Regno, spediti alle sezioni di Regia tesoreria provinciale, cui spetta eseguirne la consegna, in piego assicurato se trattasi di titoli al portatore, e si osservano al riguardo le norme vigenti sul movimento degli effetti pubblici costituenti i depositi fatti anteriormente al 1° gennaio 1876. La consegna ha luogo al seguito della restituzione della ricevuta di cui all'articolo precedente.

In caso di perdita della ricevuta stessa, il richiedente deve farne dichiarazione con altra apposita domanda con firma autenticata. La dichiarazione di perdita o smarrimento della ricevuta è pubblicata per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* a dieci giorni d'intervallo, e quando non intervengano opposizioni, ha luogo la consegna dei titoli corrispondenti.

Art. 86.

(Notizie e dichiarazioni sulle iscrizioni di credito).

La Sezione di credito non rilascia dichiarazioni se non per constatare l'esistenza di iscrizioni nominative, e per dar notizie di pagamenti di interessi e del rimborso di capitale e solo quando si giustifichi esservi legittimo interesse per parte del richiedente, e se ne presenti domanda con firma debitamente autenticata.

CAPO X.

**Disposizioni transitorie**

Art. 87.

(Funzioni della Tesoreria centrale).

Fino a quando l'Amministrazione non avrà disposto che la Intendenza di finanza di Roma assuma, colle norme stabilite per le altre Intendenze di finanza, il servizio di riscossione delle delegazioni, il Tesoriere centrale del Regno, in base al ruolo speciale compilato dalla Sezione di credito per la riscossione delle delegazioni rilasciate dagli enti mutuatari della provincia di Roma, a garanzia dei prestiti concessi mediante emissione di cartelle, cura la puntuale riscossione di ciascuna rata bimestrale delle annualità e applica la multa stabilita dagli articoli 81 e 84 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette agli esattori ed al ricevitore della provincia di Roma ritardatari nei versamenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
BOSELLI.
PELLOUX.

## MINISTERO DELL' INTERNO

**Disposizioni** *fatte nel personale dipendente*:

**Amministrazione centrale e provinciale.**

**Ufficiali di scrittura dell'Amministrazione della guerra nominati ufficiali d'ordine di 3ª classe (L. 1500).**

Con Regi decreti del 1° marzo 1900:

Dell'Acqua Attilio — Gandolfi Antonio — Simonetti Pietro.

**Scrivani di Prefettura nominati ufficiali d'ordine di 3ª classe (L. 1500).**

Con Regi decreti del 1° marzo 1900:

Cirincione Castrense — Pozzi Enrico — Maisano Salvatore — Fazzi Augusto.

Con R. decreto del 1° marzo 1900:

Pasanisi prof. Emilio, ragioniere di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, collocato in aspettativa, per motivi di salute.

Con R. decreto del 4 marzo 1900:

Montagna Pietro, ufficiale d'ordine di 2ª classe, nell'Amministrazione centrale, collocato in aspettativa, a sua domanda.

Con R. decreto del 9 febbraio 1900:

Capuzzi rag. Giovanni, alunno di ragioneria, dispensato dal servizio, perchè chiamato sotto le armi.

**Amministrazione di Pubblica Sicurezza.**

**Reggente questore nominato questore di 2ª classe (L. 6000).**

Con R. decreto del 4 marzo 1900:

Ceola cav. Baldassarre.

**Delegato di 1ª classe nominato ispettore di 4ª classe (L. 3500).**

Con R. decreto del 1° marzo 1900:

Borrelli Pietro.

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Con decreto Reale del 1° marzo 1900, registrato alla Corte dei Conti il 13 successivo, fu nominato membro della Commissione consultiva per la pesca il cav. Pietro Calapai, presidente della Camera di Commercio di Messina.

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,201,130 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 110, al nome di Scarambone *Gisella* fu Ugo, minore sotto la tutela di Ungaro Giuseppe, domiciliato in Lecce, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Scarambone *Gisetta*, detta comunemente Gisella fu Ugo, minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 marzo 1900.

*Il Direttore Generale*
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 967,504 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 1,905 e N. 989,876 per L. 220, al nome di Betta Romana fu Leopoldo, minore, sotto la patria potestà della madre Ramella Angiolina fu Felice Bartolomeo, domiciliata in Biella (Novara), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Betta Elena Giuseppa Elisabetta, detta Romana, fu Leopoldo, minore, ecc. (come sopra), vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 15 marzo 1900.

*Il Direttore Generale*
MANCIOLI.

**RETTIFICA D'INTESTAZIONE** (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 967,505 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 1,905, e N. 989,875 per L. 220, al nome di Betta Amelia fu Leopoldo, minore, sotto la patria potestà della madre Ramella Angelina fu Felice Bartolomeo, domiciliata in Biella (Novara), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Betta Giuseppina-Amelia fu Leopoldo, minore, ecc. (come sopra), vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 15 marzo 1900.

*Il Direttore Generale*
MANCIOLI.

**AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA** (2ª *Pubblicazione*).

È stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 5 ordinale, 85 di protocollo, 24 di posizione, rilasciata il 13 luglio 1899, dall'Intendenza di Finanza di Pesaro, al signor Bernardi Francesco del fu Giacomo, pel deposito del certificato Consolidato 5 %, n. 660,926 di L. 10, esibito per unione del mezzo foglio di compartimenti semestrali.

A termini dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, il citato titolo si restituirà al signor Bernardi Francesco fu Giacomo, senza obbligo di esibire la ricevuta dichiarata smarrita, che rimarrà di niun valore.

Roma, il 15 marzo 1900.

*Il Direttore Generale*
MANCIOLI.

**DIREZIONE GENERALE DEL TESORO** (*Portafoglio*)

**Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 26 marzo, a lire 106,86.**

**Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal 26 marzo al 1° aprile 1900, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 106,85.**

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

*Divisione Industria e Commercio*

**Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro.**

*25 marzo 1900*

| | | Con godimento in corso | Senza cedola |
|---|---|---|---|
| | | Lire | Lire |
| Consolidati. | 5 % lordo | 100,82 $^3/_8$ | 98,82 $^3/_8$ |
| | 4 $^1/_2$ % netto | 111,40 $^3/_4$ | 110,28 $^1/_4$ |
| | 4 % netto | 100,43 $^1/_2$ | 98,43 $^1/_2$ |
| | 3 % lordo | 62,55 | 61,35 |

# PARTE NON UFFICIALE

## PARLAMENTO NAZIONALE

## SENATO DEL REGNO

**RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 24 Marzo 1900**

*Presidenza del Presidente* SARACCO.

La seduta è aperta (ore 16).

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale viene approvato.

*Votazione a scrutinio segreto.*

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto e per la votazione per la nomina di alcuni Commissari.

DI PRAMPERO, segretario, fa l'appello nominale.

Si lasciano le urne aperte.

*Nomina di scrutatori.*

PRESIDENTE. Sorteggia i nomi dei senatori che fungeranno da scrutatori.

Per la votazione per la nomina di quattro Commissari a complemento della Commissione pei trattati internazionali, risultano sorteggiati i nomi dei senatori:

Doria, Inghilleri e Schupfer.

Per la votazione per la nomina di cinque Commissari componenti la Commissione pei decreti registrati con riserva, risultano sorteggiati i nomi dei senatori:

Pasolini, Miceli e Chiala.

*Presentazione di un progetto di legge.*

LACAVA, ministro dei lavori pubblici, presenta, a nome del ministro dell'interno, il progetto di legge: « Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza Mauro Gherghi, morto per causa di servizio ».

(È trasmesso agli Uffici).

*Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria » (N. 57).*

PRESIDENTE. Ricorda che nella tornata di ieri venne data lettura dell'intiero progetto di legge.

Dichiara aperta la discussione generale.

VITELLESCHI. Espone la evoluzione del diritto dello Stato di fronte agl'interessi privati, specialmente per quanto riguarda la proprietà.

Egli crede che del diritto di proprietà rimane ben poco, dato le disposizioni del progetto di legge in discussione.

Gran parte dei lavori contemplati in questo progetto sono di competenza del Comune e della provincia e sono i lavori necessari.

Per gli altri lavori, solamente utili, non crede opportuno l'intervento dello Stato.

Si è detto che la legge del 1893 non ha prodotto gli effetti desiderati; ma non si può giudicare oggi una legge, dopo così breve periodo di tempo, in condizioni economiche eccezionali.

Si è accusato d'inerzia, d'infingardaggine il popolo italiano. Dimostra non giustificata questa accusa. Il popolo italiano è povero.

Ed invece di pensare a migliorare le condizioni economiche dell'Italia, con l'articolo 11 si rende coattiva l'istituzione del consorzio, aggiungendosi così un nuovo tormento alla proprietà rurale, già tanto aggravata.

Provvedimenti di tal genere debbono essere preceduti dalla restaurazione dell'economia nazionale.

Non crede giusto che a gente che ha appena di che vivere si impongano spese per miglioramenti di problematica utilità.

Vorrebbe che si desse modo ai componenti il Consorzio di far sentire a tempo ed efficacemente il loro parere sulla utilità ed opportunità delle opere.

Richiama l'attenzione del Senato sulla obbligatorietà del Consorzio, la quale ritiene dovrebb'essere mitigata.

E, qualora non fosse mitigata, egli sarebbe costretto a votare contro il progetto di legge.

FERRARIS. Il progetto di legge tende solo a stabilire il concorso obbligatorio per quelle opere che possono tornare utili ai singoli proprietari, e perciò gran parte delle considerazioni del senatore Vitelleschi perdono della loro efficacia.

Espone alcune osservazioni in merito al progetto e si intrattiene più specialmente a parlare delle disposizioni contenute nella lettera *a* dell'articolo 1 che, poste a raffronto con tutto il congegno della legge, sembrano riguardare piuttosto opere generali che non particolari o d'interesse privato.

Crede sarebbe opportuno introdurre nella legge qualche aggiunta che chiarisse cotesta disposizione; attende su ciò spiegazioni e dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Esamina il criterio della superficie tenuta come base della legge per la determinazione delle opere e per la proporzionalità del contributo; dice come sia inopportuno introdurre nelle leggi il riconoscimento di diritti che posson fare esorbitare coloro che li esercitano. Così pure non vorrebbe che si derogasse dalla giurisdizione ordinaria per la definizione delle questioni che possono sorgere nell'applicazione di questa legge, la quale deferisce alla IV Sezione del Consiglio di Stato, fra altro, anche la cognizione dei ricorsi che si producono contro i decreti di classificazione delle opere.

Ha la massima deferenza per la IV Sezione, ma crede non possa ritenersi competente per risolvere contestazioni in materia immobiliare, quali sorgeranno nella pratica attuazione di questo progetto.

Attende spiegazioni sui varî punti da lui trattati; e se esse saranno tali da soddisfarlo voterà il progetto, se no, no.

SORMANI-MORETTI, relatore. Il senatore Vitelleschi ha esposte le sue ragioni contro l'obbligatorietà del consorzio ed a favore della proprietà privata.

Accenna alla limitazione del diritto di proprietà nell'interesse generale, ammessa nella nostra legislazione ed in quella di altri Stati.

Con questo disegno di legge non si fa che applicare ai Consorzi di difesa le stesse norme e le stesse leggi applicate ai Consorzi d'irrigazione e di bonifica.

L'articolo 1 del presente progetto di legge riproduce l'articolo 96 della legge del 1865, modificato con la legge 30 marzo 1893.

Quanto alle osservazioni sull'articolo 5 e sulla esazione dei contributi, risponde che il contributo dev'essere proporzionale al valore del fondo o al beneficio che riceve o al danno risparmiato.

Con questo progetto non si fa che rendere più efficace una legge già promulgata.

Con l'istituzione dei Consorzi di difesa saranno evitate le elargizioni che il Governo è costretto a fare spesso per danni derivanti da pieno e da frane.

Conchiude che con questo progetto di legge non si fa alcuna innovazione, ma si provvede alla esecuzione della precedente legge del 1893.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Dopo quanto ha detto il relatore, aggiungerà poche osservazioni in difesa del progetto in discussione. Ammette che la legge 30 marzo 1893 abbia fatto fare un passo all'altra legge del 20 marzo 1865. Fa notare però che le lettere *a*, *b* e *c*, ricordate nell'articolo 1 del progetto, contengono disposizioni già sanzionate nella legge del 1893: dunque non può parlarsi di diritto nuovo.

La legge del 1893 per le opere di 3ª categoria è rimasta lettera morta, perchè non imponeva l'obbligatorietà del Consorzio.

A questa deficienza mira a provvedere l'odierno progetto che può dirsi opera del Senato.

Ricorda in proposito la discussione avvenuta in Senato nel 1893 per la legge 20 marzo stesso anno, e dà lettura di alcuni brani della relazione redatta allora dal senatore Gadda.

Accenna poi ai due progetti di legge presentati dal ministro Finali sull'obbligatorietà dei Consorzi e ad altri di iniziativa parlamentare. Al senatore Vitelleschi osserva che questa legge non contempla interessi così generali pei quali sia necessario assolutamente l'intervento dello Stato; questa proposta riguarda solo opere di minore interesse e la costituzione dei Consorzi è per esse necessaria ed opportuna.

Questa legge poi è desiderata da tutti; ha il consenso e del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici; è domandata da molti Enti e da moltissimi privati, alla proprietà dei quali apporterà certo non lievi giovamenti. Fa rilevare inoltre che questo progetto è un complemento necessario della legge sulle bonifiche.

Risponde all'on. Ferraris, il quale ha affermato che con questa legge si è creata una condizione sfavorevole alla proprietà, che gli articoli 5 e 6 del progetto corrispondono all'articolo 10 della legge sulle bonifiche e l'articolo 8 è copiato dall'articolo 18 della legge sulle opere pubbliche.

Il progetto offre ogni garanzia per i proprietari, rinviando, come fa con le disposizioni contenute negli articoli 15 e 16, alla IV Sezione del Consiglio di Stato la definizione di molte controversie.

Difende da ultimo il Genio Civile da alcuni appunti mossigli dal senatore Vitelleschi e lo assicura che si sta provvedendo per togliere l'interrimento che da tutti si lamenta, alla sinistra del Tevere, presso l'Isola di S. Bartolomeo.

Conclude pregando il Senato di voler dare favorevole suffragio a questo progetto di legge.

GADDA. Le accuse rivolte oggi al progetto di legge in discussione si riferiscono anche alla legge del 1893. Fu facile la previsione che questa legge non avrebbe avuta efficacia, appunto per la mancanza del principio della obbligatorietà della costituzione dei Consorzi.

È vero che il senatore Vitelleschi ha detto che la legge del 1893 ha fatto buona prova, ma osserva che l'ha fatta perchè non è stata applicata (Si ride).

Dimostra quanto sia difficile la costituzione di Consorzi volontari.

Si pensa talvolta alla necessità del Consorzio nel momento del pericolo e del danno, ma più tardi non se ne parla più, nemmeno dagli stessi interessati.

Con questo progetto di legge si vuole difendere dai torrenti la proprietà; non si vogliono fare grandi opere di arginatura, per le quali occorrono grandi mezzi.

È un beneficio che si vuol concedere ai proprietari stessi con relativo piccolo contributo da parte loro. Nè può accadere che tale contributo possa assorbire o sorpassare il reddito delle piccole proprietà e lo dimostra. Sarebbe opportuno anzi stabilire il limite di tale contributo.

Non seguirà il senatore Ferraris nelle sue osservazioni sulla legge per l'esazione delle imposte.

Si potrà discutere sulla convenienza o meno dell'applicabilità di tale legge alla esazione dei contributi; ma non eccedere oltre.

Ed egli crede sarebbe bene che fosse applicata.

Spera che i senatori Vitelleschi e Ferraris vorranno tener conto delle sue osservazioni e che il Senato vorrà dare voto favorevole al progetto di legge.

FERRARIS. Replica al ministro ed ai membri dell'Ufficio centrale che hanno interloquito nella presente discussione.

Se vi sono leggi errate non è ragione sufficiente per ripeterne in questo progetto gli errori.

Quanto all'articolo 1 rileva che il comma *a* è quasi in contraddizione con gli articoli successivi.

Se si vuole che questo progetto di legge esorbiti dai principî di giustizia, egli non lo voterà; ma se si vuole mantenuto il ri-

spetto ai diritti di tutti i cittadini, bisogna dare al progetto un'altra interpretazione.

VITELLESCHI. Trova superfluo l'articolo 1, qualora non abbia un senso pernicioso.

Trova poi ingiusto il carattere di obbligatorietà che si vuol dare a questa legge.

Riconosce che si debba provvedere per rendere più efficace la legge del 1893, ma con altri provvedimenti ed escludendo l'obbligatorietà.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

La discussione degli articoli è rinviata a lunedì.

*Chiusura di votazione.*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

(Le urne contenenti le votazioni per la nomina di alcuni commissari sono suggellate. Il risultato di queste votazioni sarà proclamato nella seduta di lunedì).

*Risultato di votazione.*

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Stipendi dei professori delle scuole e degli Istituti tecnici ed altri provvedimenti:

| | |
|---|---|
| Votanti | 100 |
| Favorevoli | 73 |
| Contrari | 26 |
| Astenuti | 1 |

(Il Senato approva).

Levasi ore 18.30.

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RESOCONTO SOMMARIO - Sabato 24 marzo 1900

*Presidenza del Presidente* COLOMBO.

La seduta comincia alle 14,5.

MINISCALCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana precedente.

PANTANO parla sul processo verbale.

Dopo quanto avvenne ieri, dichiara a nome de' suoi amici dell'Estrema Sinistra che essa non si sente sufficientemente tutelata dalla Presidenza. Tuttavia, e nonostante la sopraffazione della maggioranza (Rumori a Destra) egli considera chiuso l'incidente di ieri.

Si riserva però quando si discuterà la sua mozione, di esplicare completamente il pensiero suo e dei suoi amici (Approvazioni all'Estrema Sinistra).

PRESIDENTE osserva che la mozione Pantano ha carattere sospensivo, e sui provvedimenti politici, e sulla questione del Regolamento. Sui provvedimenti politici la sospensiva fu respinta dalla Camera, nè può essere nuovamente presentata. Per l'altra parte la proposta sospensiva può rimanere.

Invita poi l'on. Pantano a dichiarare se, mantenendo questa sospensiva, ritiri la mozione.

PANTANO riconosce non póter sussistere la sospensiva sui provvedimenti politici. Mantiene quella sulla questione del Regolamento, e considera la mozione come motivazione ed espressione del pensiero della Estrema Sinistra.

(Il processo verbale è approvato).

*Interrogazioni.*

SAPORITO, sottosegretario di Stato per il tesoro, risponde al deputato De Felice-Giuffrida, che desidera sapere « se creda tollerabile che un Istituto di credito che gode speciali riguardi e privilegi dallo Stato, come la Banca d'Italia, rovini moralmente ed economicamente una onesta e giovane Ditta commerciale, protestando, per equivoco o per trascuranza, una cambiale di pochissimo valore, ma che intanto fa cadere il discredito sulla Ditta disgraziata, come è accaduto alla Ditta P. Barretta e C., di Catania, a cui fece protestare una cambiale di sole 73 lire, asserendo di sconoscere l'indirizzo mentre la circolare di costituzione della Ditta era stata depositata alla locale Camera di Commercio ed all'ufficio postale telegrafico ».

Potrebbe rispondere che il Ministero ha il dovere di far osservare dagli Istituti di emissione le disposizioni tassative di legge; e che non può entrare in tutte quelle questioni amministrative che non hanno rapporto con disposizioni legislative.

Il Governo poi non può pronunciarsi sulla questione già ormai risoluta dall'autorità giudiziaria.

DE FELICE-GIUFFRIDA dimostra che in questione siffatta, sebbene d'ordine amministrativo, il Governo ha il dovere ed il diritto d'intervenire, perchè non deve permettere che un Istituto di credito, il quale gode tanti privilegi dallo Stato, possa produrre la rovina di Ditte commerciali

SAPORITO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il ministro del tesoro non ha mancato al suo dovere. Ha chiesto informazioni sull'incidente dopo la presentazione dell'interrogazione dell'on. De Felice-Giuffrida.

Espone i particolari che denotano la regolarità della procedura seguita dalla Banca; e rileva come l'autorità giudiziaria abbia dato torto alla Ditta.

MANNA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, risponde agli onorevoli Rampoldi, Garavetti e De Marinis, che desiderano sapere « se non stimi conveniente coordinare con leggi scolastiche il parere testè emesso dal Consiglio di Stato, che ha riconosciuto ai liberi docenti il diritto di insegnare in tutte le Università ».

Dichiara che non è pervenuto ancora al Ministero il parere del Consiglio di Stato. Quando si avrà, il Ministero vedrà se sia da accettarsi.

RAMPOLDI si riserva di risollevare e discutere la questione dopo che il Ministero della istruzione pubblica, in seguito al parere del Consiglio di Stato, abbia preso una deliberazione.

FALCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde ad una interrogazione del deputato Pascolato che desidera sapere « se creda necessario qualche provvedimento affine di impedire che si rinnovi il caso, indegno di un paese civile, che la carità pubblica, invocata e stimolata dagli stessi presidenti di Corti d'assise, debba sfamare i testimoni dei processi penali ».

Ad inconvenienti di questa natura si potrà riparare colla riforma del Codice di procedura penale, e quando le spese di giustizia abbiano a diminuire.

PASCOLATO deplora gli inconvenienti verificatisi. Ad essi si deve provvedere senza indugio. Non può perciò accogliere le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia; ma ciò nonostante spera nei sentimenti di equità e di giustizia del Ministero.

BERTOLINI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde ad una interrogazione del deputato Chiesi « sulle ragioni di ordine pubblico che indussero l'autorità politica di Forlì ad impedire l'affissione d'un manifesto invitante i cittadini ai funebri d'un giovane operaio, ed a far togliere da una corona di fiori posta sul feretro la scritta dedicatoria degli amici suoi ».

L'affissione non fu vietata, ma fu solamente suggerita una modificazione al manifesto, che non fu più presentato all'autorità di pubblica sicurezza. Affissosi, fu tolto.

Deve notare però che esso non conteneva parole incriminabili.

CHIESI prende atto delle dichiarazioni del sottosegretario di Stato per l'interno. L'operato dell'autorità politica di Forlì non gli sembra corretto.

VISCONTI-VENOSTA, ministro degli affari esteri, risponde ad una interrogazione del deputato Pais che gli chiede « se ora almeno, che le soverchianti forze dell' Impero Britannico hanno potuto finalmente rialzare il prestigio militare dell'esercito inglese, non creda debba l'Italia porsi mediatrice di pace fra le potenze belligeranti nell'Africa del Sud ».

Non può che ripetere le dichiarazioni fatte alla Camera rispondendo giorni fa ad una analoga interrogazione dell'on. Bosdari. Le dichiarazioni posteriormente fatte dal Governo inglese di non essere disposto ad accettare nessuna proposta di mediazione, confermano come qualunque azione diplomatica nel senso desiderato dall'on. Pais sarebbe destinata ad essere priva di qualunque risultato pratico.

PAIS avrebbe desiderato altra risposta. Ritiene che l'amicizia esistente tra l'Inghilterra e l'Italia avrebbe potuto giustificare qualche apertura di questa in favore della pace.

Conclude mandando un saluto a quei popoli che lottano per il loro diritto e per la loro indipendenza (Bene!)

*Presentazione di una relazione.*

CERESETO presenta la relazione sul disegno di legge relativo alle strade comunali e vicinali.

*Seguito della discussione della mozione Cambray-Digny ed altri.*

SONNINO (Segni d'attenzione) fa osservare all'on. Lazzaro che la Giunta non trascurò mai lo studio di possibili riforme al Regolamento; ed accenna alle molte proposte da essa discusse.

Su parecchie furono prese anche deliberazioni. Quando la Camera approvasse la mozione Cambray-Digny, la Giunta esaminerebbe anche altre modificazioni nell'interesse di un saggio procedere dei nostri lavori Quanto al modo di tradurre le nuove modificazioni in atto, evidentemente la Giunta si rimetterebbe alla Camera.

A suo avviso deve evitarsi che, votata la mozione, si debba poi ritornare da capo a proposito delle proposte della Commissione.

Spera quindi che i proponenti, per raggiungere questo scopo, accetteranno quegli emendamenti che valgano a raccogliere il massimo consenso sulla mozione (Approvazioni — Commenti).

LUZZATTO RICCARDO. Sebbene l'on. Sonnino abbia alluso ad una mozione diversa da quella che è in discussione, l'oratore, sostenendo la sospensiva, non può riferirsi che alla mozione inscritta nell'ordine del giorno.

Non gli sembra pertanto opportuno perdersi ora in questioni bizantine, come quelle relative al Regolamento, mentre sì gravi problemi incalzano e richiederebbero le sollecitudini del Parlamento.

Trova poi ancor più inopportuno che si invochino modificazioni del Regolamento per troncare una discussione politica nella quale la maggioranza ha dimostrato di non avere ragioni da contrapporre a quelle esposte dall'Estrema Sinistra.

La discussione, per quanto prolungata, dei provvedimenti politici non impedisce che il Parlamento possa discutere e deliberare quante leggi ritenga necessario.

Manca quindi ogni ragione nella proposta mozione, ispirata unicamente dall'impazienza, dal dispetto, dalla violenza.

Sostiene poi che il mandato politico non è suscettibile di delegazione. Ne conseguirà che le disposizioni che potranno uscire da simile delegazione non potranno essere obbligatorie per quei deputati che non avranno conferito la delegazione medesima.

Nè comprende che significhi la proposta applicazione provvisoria, sia per il tempo che per il modo; perchè non è stabilito il termine della provvisorietà e perchè non si potrà, cessato il periodo provvisorio, rimettere le cose ed i discorsi in pristino (Si ride).

D'altronde, la Commissione per il Regolamento fu istituita con criteri e poteri speciali e non per esercitare un ufficio dittatorio; molto più che essa rappresenta quasi esclusivamente una sola parte della Camera. Se il presidente avesse immaginato che si potesse affidare alla Commissione del Regolamento un tale ufficio l'avrebbe composta diversamente (Bene!).

Osserva poi che la Commissione rimarrà senza presidente perchè non crede che l'on. Sonnino vorrà farsi giudice d'una proposta che risale a lui (Commenti).

Meravigliasi anzi che l'on. Sonnino sia venuto qui, sotto colore di combattere la sospensiva, a rassicurare le anime timorate su quello che sarà per fare la Commissione per il Regolamento.

Esaminando la possibilità che la mozione riceva attuazione, osserva che il presidente, essendo l'eletto della maggioranza, diverrà, per necessità di cose, l'istrumento della maggioranza stessa una volta ch'essa gli prescriva tassativamente la linea che deve seguire. Ora ciò è contrario all'essenza delle istituzioni rappresentative.

Non crede che i risultati della mozione saranno quelli che se ne attendono i proponenti, perchè la facoltà d'espulsione, alla quale si mira, non impedirà il tumulto che è la sola determinante della mozione.

(L'oratore si riposa alcuni minuti).

Riprendendo a parlare, dice che si è deliberatamente astenuto dal discutere in merito eventuali proposte, che nessuno può ancora conoscere. Intanto però afferma che la mozione dell'on. Cambray-Digny è del tutto incompatibile col diritto pubblico vigente che, fino a quando impera, non può essere contraddetto.

Questa contraddizione ci sarebbe il giorno in cui fosse approvata la nuova dittatura che oggi si vuole: e ciò dà ragione alla proposta sospensiva.

Conclude invitando la Camera a considerare se convenga dare la dimostrazione che i difensori delle libertà pubbliche non possono rimanere nel terreno legalitario (Vive approvazioni all'Estrema Sinistra).

VISCHI, dichiarando di combattere la sospensiva quale fu proposta dall'on. Pantano, osserva che i partiti monarchici costituzionali non possono seguire l'Estrema Sinistra in un certo terreno, come quello, ad esempio, della proposta della Costituente.

PRESIDENTE richiama l'oratore alla questione.

VISCHI si limiterà dunque a fare una dichiarazione. Non voterebbe la sospensiva come fu motivata; mentre la voterà, se è proposta puramente e semplicemente, credendo che non si possano discutere riforme regolamentari fino a quando non sia restaurata la sincerità degli ordinamenti costituzionali (Bene! a Sinistra — Rumori).

*Voci.* Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE annunzia che sulla proposta sospensiva fu domandata la votazione nominale dagli onorevoli Turati, Chiesi, Costa ed altri.

GIOLITTI (Segni d'attenzione) ricorda di avere dette negli scorsi giorni le ragioni per le quali approvava la mozione dell'on. Lucca e la pregiudiziale.

Ora, tenuto conto delle motivazioni date ieri dall'on. Pantano, dichiara di votare contro la sospensiva (Approvazioni).

GUICCIARDINI, rilevando come le motivazioni date ieri dall'on. Pantano alla sospensiva costituiscono un programma a cui si ribella la sua coscienza, mantiene il suo giudizio contrario ai provvedimenti politici, ma voterà contro la sospensiva (Benissimo! Bravo! a Destra e al Centro).

BONACCI dichiara di rimanere nella fede incrollabile che ha sempre avuta ed avrà sempre nelle istituzioni; e mantenendo severissimo giudizio sul decreto-legge che fu un vero reato di lesa maestà, protesta contro gli eccessi e le violenze da qualunque parte (Commenti, Bene!) Però, nello stesso senso come ha votato finora dichiara che voterà a favore della sospensiva (Applausi all'Estrema Sinistra).

PELLOUX, presidente del Consiglio, respingendo le parole dell'on. Bonacci, dichiara di non dare alla votazione alcun significato politico (Vivissimi rumori in vario senso).

FULCI NICOLÒ, segretario, fa la chiama.

Rispondono *sì*:

Aggio — Agnini — Albertoni — Alessio — Angiolini.

Badaloni — Barzilai — Basetti — Beduschi — Bertesi — Bissolati — Bonacci — Brunicardi.

Caldesi — Camagna — Campus-Serra — Castiglioni — Celli — Chiosi Gustavo — Cimati — Colajanni — Costa — Credaro.
De Andreis — De Bellis — De Cristoforis — De Felice-Giuffrida — Del Balzo Carlo — De Marinis — De Nobili — Di Rudinì Carlo.
Engel.
Ferri.
Garavetti — Gatti — Gattorno — Ghigi — Ghillini — Gorio — Guerci.
Lucchini Luigi — Luzzatto Riccardo.
Marcora — Marescalchi Alfonso — Mazza — Mirabelli — Morgari.
Nofri.
Pala — Pansini — Pantano — Pavia — Pennati — Pescetti — Picardi — Pinchia — Prampolini.
Rampoldi — Rocca Fermo — Ronchetti — Ruffoni.
Sani — Sichel — Socci.
Tecchio — Turati.
Valeri — Vendemini — Vischi.
Zabeo.

Rispondono *no:*

Afan de Rivera — Aguglia — Anzani — Arcoleo — Avellone.
Bacci — Barnabei — Barracco — Bastogi — Bernini — Bertarelli — Bertetti — Bertoldi — Bertolini — Bettòlo — Biancheri — Biscaretti — Bonacossa — Bonanno — Bonfigli — Bonin — Borghese — Borsarelli — Boselli — Bracci — Brenciaglia — Brunetti Eugenio — Brunetti Gaetano.
Caetani — Cagnola — Calabria — Calderoni — Calissano — Callaini — Calleri Enrico — Calleri Giacomo — Calvanese — Calvi — Cambray-Digny — Campi — Cao-Pinna — Capaldo — Capoduro — Capozzi — Cappelli — Carcano — Carmine — Casalini — Casciani — Cavagnari — Cavalli — Cereseto — Chiappero — Chiapusso — Chiesa Michele — Chimirri — Chinaglia — Cimorelli — Cipelli — Cirmeni — Clementini — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Coffari — Coletti — Colombo-Quattrofrati — Colonna — Compagna — Compans — Contarini — Conti — Coppino — Cortese — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Curioni — Cuzzi.
D'Alife — Dal Verme — D'Andrea — Daneo Edoardo — Daneo Gian Carlo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Asarta — De Bernardis — De Cesare — De Donno — De Gaglia — De Giorgio — Del Balzo Gerolamo — De Luca — De Martino — De Michele — De Nava — De Novellis — De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — Di Bagnasco — Di Cammarata — Di Frasso-Dentice — Di Rudinì Antonio — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Terranova — Di Trabia — Donadio — Donati — Donnaperna — Dozzio.
Fabri — Facta — Falconi — Falletti — Fani — Farina Emilio — Farinet — Fasce — Fede — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Ferrero di Cambiano — Fill-Astolfone — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato — Fracassi — Franchetti — Frascara Giuseppe — Freschi — Fulci Nicolò — Fusinato.
Gabba — Gaetani di Laurenzana — Gallo — Gavazzi — Giaccone — Gianturco — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Groppi — Grippo — Grossi — Guicciardini.
Imperiali.
Lampiasi — Laudisi — Leone — Lojodice — Lucca — Lucernari — Luchini Odoardo — Lucifero — Luporini — Luzzatto Attilio.
Macola — Majorana Giuseppe — Manna — Marazzi — Mariotti — Marsengo-Bastia — Mascia — Materi — Matteucci — Maurigi — Mauro — Maury — Mazzella — Mazziotti — Melli — Menafoglio — Mezzanotte — Micheli — Miniscalchi — Mirto-Seggio — Mocenni — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Murmura.
Niccolini.
Oliva — Orlando — Orsini-Baroni.
Paganini — Pais-Serra — Palberti — Palumbo — Panzacchi — Papa — Papadopoli — Pascolato — Penna — Piccolo-Cupani — Pini — Piola — Piovene — Pivano — Pizzorni — Poli — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Pugliese.
Radice — Randaccio — Rasponi — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rizzetti — Rizzo — Rocco Marco — Rogna — Romanin-Jacour — Romano — Rosano — Roselli — Rospigliosi — Rossi Teofilo — Rota — Rovasenda — Ruffo.
Sacconi — Salandra — Salvo — Sanfilippo — Sanseverino — Santini — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Scotti — Sella — Serralunga — Serristori — Sili — Silvestri — Simeoni — Sola — Sonnino — Sormani — Soulier — Spirito Beniamino — Spirito Francesco — Suardi.
Tarantini — Tasca-Lanza — Testa — Testasecca — Tinozzi — Toaldi — Torlonia Guido — Torlonia Leopoldo — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Trinchera — Tripepi.
Ungaro.
Vagliasindi — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vendramini — Veneziale — Vienna — Venturini — Vollaro De Lieto.
Weil-Weiss.
Zappi — Zeppa.

*Sono in congedo:*

Calpini — Castelbarco-Albani — Celotti — Ceriana-Mayneri.
Magliani — Marescalchi-Gravina — Mezzacapo — Murmura.
Solinas-Apostoli.
Turrisi.

*Sono ammalati:*

Bianchi Emilio — Bocchialini — Bombrini.
Civelli.
Di Broglio.
Fracassi.
Lanzavecchia — Leonetti — Lugli — Luzzatti Luigi.
Meardi — Mestica.
Nasi.
Rossi-Milano.
Vianello.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Brunialti.
Facheris.

PRESIDENTE annuncia il risultamento della votazione:

Hanno risposto *sì* . . . 71
Hanno risposto *no* . . . 233

(La Camera non approva la sospensiva).

PRESIDENTE apre la discussione generale sulla mozione dell'on. Cambray-Digny ed altri.

CAMBRAY-DIGNY, per lo svolgimento della mozione, si riferisce alle cose dette sulla pregiudiziale. Non risponderà agli attacchi personali rivolti contro di lui o i suoi; egli in questo momento guarda più in alto (*Interruzioni all'Estrema Sinistra*).

Riconosce che le obiezioni fatte a quella parte della mozione in cui si dice che le nuove disposizioni si applicheranno senza che la Camera le voti, darebbero occasione a una discussione che potrebbe prolungarsi indipendentemente da qualunque ostruzionismo.

Per semplificare la discussione presenta una modificazione in questo senso sottoscritta da tutti i firmatari (*Vivi commenti all'Estrema Sinistra*).

Modificata così la mozione, non si può più parlare di abdicazione.

La Camera deciderà a ragion veduta, conformandosi ai suoi precedenti (*Interruzioni all'Estrema Sinistra*).

E se la Commissione sarà pari al suo mandato, la Camera potrà mostrare al Paese che anch'essa è pari al mandato suo.

DE ANDREIS osserva che, a tenore del Regolamento, una mozione non può essere ritirata, se vi sia l'opposizione di più di dieci deputati (Rumori — Commenti).

CAMBRAY-DIGNY ritiene che la modificazione da lui presentata, insieme coi firmatari della mozione, equivalga ad un emendamento; quindi non è il caso di parlare di ritiro della mozione stessa (Rumori).

PANTANO non crede che la modificazione proposta attenui la gravità della questione.

La formula primitiva aveva almeno il merito della sincerità, e rivelava intiero l'animo dei proponenti (Approvazioni all'Estrema Sinistra).

Esorta il Parlamento italiano all'adempimento di un obbligo contratto in occasione del plebiscito delle provincie lombarde....

PRESIDENTE richiama l'oratore all'argomento.

PANTANO dichiara che non fa che svolgere un ordine del giorno da lui presentato.

PRESIDENTE osserva che l'argomento ora in discussione è la mozione dell'on. Cambray-Digny; e che il Regolamento non consente che si discuta un'altra mozione, quale è quella da lui presentata. Qualora l'on. Pantano si ostinasse a svolgerla, sarebbe costretto a togliergli la facoltà di parlare (Approvazioni).

PANTANO crede di aver diritto di formulare le sue opinioni sotto la forma di un ordine del giorno (Approvazioni all'Estrema Sinistra — Rumori a Destra e al Centro).

PRESIDENTE ripete che l'ordine del giorno dell'on. Pantano non ha attinenza con la mozione in discussione (Approvazioni — Proteste all'Estrema Sinistra).

PANTANO crede di essere nel suo diritto, svolgendo il suo ordine del giorno (Approvazioni all'Estrema Sinistra — Rumori).

PRESIDENTE interrogherà la Camera (Vivissimi rumori e proteste all'Estrema Sinistra).

PRAMPOLINI chiede che il presidente spieghi su che fondi la sua decisione.

PRESIDENTE già fin da ieri avvertì l'on. Pantano che la sua mozione non aveva attinenza coll'argomento in discussione, come non l'ha oggi l'ordine del giorno che la riproduce. Perciò egli lo ha richiamato all'argomento; e sul suo richiamo potrà interrogare la Camera (Interruzioni vivissime e nuove proteste all'Estrema Sinistra).

BARZILAI rileva che ieri il presidente si limitò ad osservare che l'ordine del giorno Pantano esorbitava i limiti della questione sospensiva. Ma ora non può disconoscersi che l'argomentazione del deputato Pantano è attinente all'argomento in discussione. Egli ha dunque diritto di svolgere il suo ordine del giorno.

Nega che il presidente possa entrare in apprezzamenti sugli argomenti che ogni deputato intende di svolgere a sostegno della propria tesi.

Nega che su questa questione si possa interpellare la Camera (Vivissime approvazioni all'Estrema Sinistra).

PRESIDENTE rilegge l'ordine del giorno dell'on. Pantano, perchè la Camera possa giudicarne (Rumori e interruzioni violente all'Estrema Sinistra).

Dichiara che tale ordine del giorno non solo è contrario allo Statuto, ma involge questioni e viene a conclusioni e proposte assolutamente estranee alla mozione in discussione.

Interpella perciò la Camera se approva l'operato del presidente.

(La Camera a grandissima maggioranza approva l'operato del presidente — Grida e agitazione vivissima all'Estrema Sinistra).

PANTANO parla per un richiamo al regolamento. Dichiara che il voto della Camera ha questo solo significato che cioè egli e i suoi amici gridano: Viva la Costituente! mentre la maggioranza grida: Viva la reazione!

Moltissimi deputati alzandosi: *Viva il Re!*

(Tutta la Camera, meno l'Estrema Sinistra sorge al grido di *Viva il Re!* ripetuto ed accolto da vivissimi e prolungati applausi, ai quali l'Estrema Sinistra risponde con i rumori e proteste. — Agitazione vivissima. — La seduta è sospesa alle 18,40 e ripresa alle 18,50).

PRESIDENTE dà facoltà di parlare all'on. Venturi (Rumori all'Estrema Sinistra).

PANTANO riprende a parlare.

PRESIDENTE ordina agli stenografi di non raccogliere le parole dell'oratore.

(Il deputato Pantano continua a parlare fra gli applausi dell'Estrema Sinistra e le proteste delle altre parti della Camera).

PRESIDENTE dichiara di esser nuovamente obbligato a togliere la seduta per colpa del deputato Pantano e dell'Estrema Sinistra, i quali impediscono il libero esercizio delle funzioni della Camera.

(Le parole del presidente sono accolte da vivissimi e generali applausi — Rumori e proteste all'Estrema Sinistra — Agitazione).

La seduta termina alle 18,05.

## NOTIZIE PARLAMENTARI

La Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge « Manutenzione e riparazione delle strade comunali » (189), si è oggi costituita, nominando presidente l'on. Dal Verme e segretario l'on. Mezzanotte.

Si è pure costituita oggi stesso la Commissione per l'esame del disegno di legge « Modificazioni alle leggi vigenti sull'ordinamento del Real Corpo del Genio civile e a quella del 20 marzo 1865, allegato *F*, n. 2248, sulle opere pubbliche » (190), nominando presidente l'on. Romanin-Jacur e segretario l'on. Aguglia.

# DIARIO ESTERO

Il *Novoje Wremja*, di Pietroburgo, organo, a quanto affermano i giornali tedeschi, del ministro degli esteri, conte Muravieff, si dice autorizzato a smentire, in modo assoluto, che lo Czar ed il Governo russo si disinteressino della sorte delle due Repubbliche boere.

« Nè lo Czar, nè il suo Governo – conchiude il *Wremja* – hanno mai espresso, da che dura la guerra, vedute di questo genere. L'atteggiamento della Russia, del resto, non può essere diverso da quello della stampa e del popolo russo che è quello di viva simpatia per le due Repubbliche sud-africane ».

* *

La Legazione del Transwaal a Bruxelles smentisce la voce che il sig. A. Milner, governatore della Colonia del Capo, si sia recato a Bloemfontein per avviare negoziati per la conclusione di un trattato di pace speciale tra l'Inghilterra e lo Stato libero d'Orange.

La Legazione rileva che a Bloemfontein non si trova attualmente nessun uomo politico o funzionario dello Stato d'Orange. Il presidente Stejin si trova a Kroonstadt, sede attuale del Governo orangiano. Egli non ha nessuna intenzione d'intavolare trattative sulla base della sottomissione degli Orangiani.

* *

La *Magdeburgische Zeitung* ha da Berlino:

L'agitazione contro gli stranieri in China va estendendosi sempre più. Nei circoli bene informati non consta però nulla di positivo circa il progetto di una dimostrazione navale da parte delle Potenze europee nelle acque chinesi dell'Asia Orientale.

L'invio di una cannoniera americana nelle acque di Takù viene commentato in questi circoli politici con molta calma. Si ritiene che quante più saranno le Potenze che concorreranno, di comune accordo, a costringere la China ad aprire i

suoi porti al commercio, tanto meglio sarà, perchè l'azione si svolgerà in forma più pacifica. Se la cannoniera americana si dirigesse verso Chiao-Ciao, le Autorità tedesche le preparerebbero un'accoglienza amichevole.

***

Telegrafano da Belgrado, 23 marzo:

Da fonte competente Serba si dichiara priva di fondamento la notizia pubblicata dal *Temps* di Parigi e da altri giornali, che, cioè, l'incaricato d'affari russo, sig. Mansuroff, abbia ricevuto dal suo Governo l'ordine di astenersi da ogni relazione colla Corte e col Governo di Serbia fino a che non siano graziati, almeno parzialmente, i condannati nel processo per l'attentato all'ex Re Milano. L'incaricato d'affari russo avrebbe fatto anche recentemente, in giorno di ricevimento, come di solito, una visita al presidente dei Ministri Serbi.

***

È già iniziata agli Stati-Uniti d'America la campagna elettorale per la nomina del presidente della Repubblica, che avrà luogo nel prossimo novembre.

La Convenzione democratica dello Stato di Nebraska ha adottato un programma che è virtualmente quello del signor Bryan. Esso afferma nuovamente il programma di Chicago, come pure la proporzione di 16 a 1 per l'oro e l'argento; esso biasima l'Amministrazione repubblicana a proposito delle tariffe doganali di Portoricco, e si pronuncia contro i sindacati e l'imperialismo.

I *popolisti* di Nebraska hanno adottato quasi lo stesso programma. I due partiti sosterranno la candidatura presidenziale del sig. Bryan.

***

Si smentisce nuovamente da Washington che un legno da guerra americano sia stato inviato sulle coste di Chan-Tung per proteggere i missionari. Del resto, un telegramma dice che la Germania aveva offerto di proteggere gli interessi americani nel Chang-Tung e che questa offerta era stata accettata con soddisfazione dagli Stati-Uniti.

La sola misura presa dal Governo di Washington è stata l'invio di un legno da guerra americano a Teku, ove prenderà parte ad una eventuale dimostrazione navale delle Potenze, se il Governo chinese persiste nel rifiuto di reprimere gli atti faziosi ostili ai cristiani.

***

La *Tribune* di Nuova York annunzia che la maggior parte dei Governi dell'America del sud — eccettuati i più lontani che sono i più importanti — hanno dato risposta favorevole ad una proposta del Segretario di Stato degli Stati-Uniti di riunire un nuovo Congresso panamericano.

Questo Congresso, che dovrà avere lo stesso programma di quello organizzato nel 1889 dal defunto James Blaine e che del resto non ebbe nessun risultato pratico, dovrebbe riunirsi a Messico in principio dell'anno prossimo.

Resta a sapersi se questo nuovo tentativo di ravvicinamento delle Americhe anglo-sassone e latina sul terreno politico ed economico avrà miglior successo del precedente.

L'imperialismo nord-americano ispira indubbiamente delle inquietudini alle Nazioni dell'America latina sul senso ambiguo e per esse poco rassicurante della dottrina di Monroe: « l'America agli Americani ». Questa impressione non può certo contribuire a far loro accettare con entusiasmo la conferenza panamericana. E lo si sa bene agli Stati-Uniti; tanto è vero che, secondo una corrispondenza da Nuova York al *Times*, all'annunzio di questa conferenza internazionale si attribuisce piuttosto un fine elettorale che un'importanza pratica.

# NOTIZIE VARIE

## ITALIA

Le LL. MM. il Re e la Regina diedero ieri sera un pranzo in onore dei capi di Corpo dell'esercito e della marina e degli addetti militari stranieri.

S. M. il Re aveva a destra S. A. R. la Duchessa di Genova ed a sinistra S. E. la marchesa di Villamarina.

S. M. la Regina aveva a destra S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro della Guerra, on. generale Pelloux, ed a sinistra S. E. il Ministro della Marina, on. viceammiraglio Bettòlo.

Dopo il pranzo, i Sovrani tennero circolo.

S. M. la Regina assistette ieri alla Conferenza che tenne, nell'Aula Magna del Collegio Romano, il professor Grassi sul tema: *Malaria propagata esclusivamente per mezzo di speciali zanzare.*

S. M. si congratulò vivamente con l'egregio conferenziere, il quale, con l'aiuto di projezioni, dimostrò che una famiglia di zanzare è quella che porta in giro e propaga la malaria.

**Trasporto del carbone.** — Nel porto di Genova, il giorno 23 furono caricati 1359 carri, di cui 647 di carbone per i privati. Ieri l'altro furono caricati 1311 carri.

**Marina militare.** — Il 1° aprile passerà in armamento a Taranto il R. incrociatore *Ettore Fieramosca*, destinato alla stazione di Montevideo.

Su di esso prenderà imbarco il contrammiraglio Candiani, che assumerà il comando della flotta nell'Estremo Oriente.

**Marina mercantile.** — Ieri l'altro il piroscafo *Città di Torino* giunse a Montevideo, e da questo porto partì per Genova il piroscafo *Duca di Galliera*, della Veloce.

Ieri i piroscafi *Werra*, del N. L., *Sicilia*, della C. A. A., e *Buenos-Ayres*, della C. T. di B., giunsero il primo a Genova e gli altri due a Montevideo; i piroscafi *Bormida*, della N. G. I., e *Nord America*, della Veloce, partirono il primo da Bombay per Singapore ed il secondo da Teneriffa per Genova.

# TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 25. — Il maresciallo lord Roberts telegrafa: I Boeri uccisero un tenente e ferirono due tenenti colonnelli ed un capitano, provenienti dalle vicinanze del Campo di Modder.

ATENE, 25. — *Camera dei Rappresentanti.* — Si approva in terza lettura il progetto di legge che conferisce al Principe ereditario il comando generale dell'esercito ellenico.

CADICE, 25. — La Contessa di Parigi ed il Duca d'Orléans fecero visita, a San Fernando, al Duca di Montpensier, che è convalescente.

BARKLEY WEST, 25. — Quattrocento Boeri rioccuparono Griquatown.

Una colonna inglese lasciò, ieri, Kimberley per attaccarli.

DIGIONE, 25. — La città è animatissima per l'inaugurazione del monumento al generale Giuseppe Garibaldi, che avrà luogo verso le 4.

Sono giunte parecchie adesioni di Reduci Garibaldini delle varie provincie d'Italia.

I clericali hanno distribuito manifesti contro Garibaldi.

Le autorità hanno preso misure di precauzione per prevenire incidenti.

DIGIONE, 25. — È stato oggi, alle 3, inaugurato il monumento a Giuseppe Garibaldi, eretto per sottoscrizione nazionale, opera dello scultore Paul Auban.

Alle ore 2,30, si è formato nell'*Avenue Victor Hugo* un corteo, composto delle delegazioni e rappresentanze di ogni parte della Francia e di alcune italiane, delle Associazioni cittadine, dei superstiti della quarta brigata e dell'Armata dei Vosgi, con parecchie bandiere che parteciparono alla guerra franco-tedesca, e si è recato al Largo *des Cinq Rues*, dove sorge il monumento e dove erano riunite le autorità civili e militari col Ministro

dell'istruzione, Leygues, rappresentante il Governo, col sottosegretario di Stato per le Poste, Maugeot, il generale Caillard, rappresentante il Ministro della guerra, parecchi senatori e deputati, numerosi invitati e grande folla.

Dopo eseguita una marcia, composta per la circostanza dal maestro Tassi, pronunziarono discorsi il presidente del Comitato che fece la consegna del monumento alle autorità cittadine, il Sindaco di Digione, un rappresentante dei garibaldini, i rappresentanti della città di Parigi e del Consiglio centrale della Senna ed infine il Ministro dell'istruzione Leygues, il quale disse che il monumento resterà come simbolo luminoso della fraternità che unisce i popoli italiano e francese. Il corteo ha poscia sfilato dinanzi al monumento.

La città è imbandierata.

Il Comitato del monumento ha fatto collocare numerose bandiere italiane.

Stasera vi sarà un banchetto al Palazzo *des Etats de Bourgogne* e quindi spettacolo di gala al Teatro.

DIGIONE, 25. — Il discorso del Ministro, Leygues, all'odierna inaugurazione del monumento a Garibaldi fu accolto da grida di: *Viva Garibaldi! Viva l'Italia.*

Merou, delegato di varie Società italiane, ringraziò in nome della democrazia italiana.

L'Inno di Garibaldi fu applauditissimo.

DIGIONE, 25. — Stasera, alle ore 7,30, ha avuto luogo un banchetto di 250 coperti sotto la presidenza del Sindaco. Vi hanno assistito il Ministro Leygues ed il Sottosegretario di Stato Maugeot.

Allo *champagne* furono fatti varî brindisi.

Il Sindaco ed il Ministro Leygues bevettero alla Francia ed all'Italia unite pel bene dell'umanità.

DIGIONE, 26. — Il Ministro Leygues ricevette una delegazione della Lega franco-italiana.

Raqueni ringraziò il Ministro del suo discorso.

Questi rispose: « Amo l'Italia, e nessuno più di me desidera l'unione fra le due nazioni latine ».

LONDRA, 26. — Il Ministro del Commercio, Ritchie, parlando in un banchetto, smentì l'intenzione attribuita all'Inghilterra di attaccare la Francia dopo la guerra colle Repubbliche dell'Africa Meridionale.

Il Ministero della Guerra annunzia che il generale Clements si è impadronito di Philippoli.

Il *Daily Telegraph* ha da Kimberley: « Gl'Inglesi continuano a concentrarsi a Fourteen Streams. Il movimento degl' Inglesi verso il Nord è imminente ».

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
### del R. Osservatorio del Collegio Romano
*del 25 marzo 1900*

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . . . . . . . . . 50.60.
Barometro a mezzodì . . . . . . . 748,7.
Umidità relativa a mezzodì . . . . . 52.
Vento a mezzodì . . . . . . . . SW debole.
Cielo . . . . . . . . . . . . . nuvoloso.
Termometro centigrado . . . . . { Massimo 13°,4. / Minimo 3°,1.
Pioggia in 24 ore . . . . . . . . . gocce.

*Li 25 marzo 1900.*

In Europa pressione massima 766 sull'Irlanda. Sul continente europeo la pressione è ovunque inferiore alla normale, con aree di depressione a 748 sul Mar Bianco; a 752 sulla Baviera e sull'Italia superiore; a 755 sulla Spagna.

In Italia nelle 24 ore: barometro abbassato ovunque, progressivamente da 1 a 6 mm. dalle Alpi fino allo estremo S della Sicilia; temperatura irregolarmente variata; pioggie più o meno leggere in tutta l'Italia; qualche nevicata sull'Appennino centrale; temporali con grandinate sul Veneto, Emilia, Toscana, Umbria e Marche; venti meridionali, qua e là forti sull'Italia centrale.

Stamani: cielo vario sul Lazio e sull'Umbria, sereno Abruzzo e Sannio, nuvoloso o coperto altrove, piovoso sulla Lombardia, Veneto, Toscana e qualche punto dell'estremo S; venti deboli o moderati del 2° e 3° quadrante; alto Tirreno mosso. Il barometro è a 754 sulla Sardegna, Sicilia, Calabria e Terra d'Otranto; sull'Italia superiore quasi livellato intorno a 752.

Probabilità: venti deboli o moderati intorno a ponente sulla Sardegna e sul basso Tirreno, prevalentemente meridionali altrove; cielo nuvoloso quasi ovunque, pioggie specialmente al NE e centro; ancora temporali sull'Italia superiore.

## BOLLETTINO METEORICO
### dell' Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 25 marzo 1900.

| STAZIONI | STATO del cielo ore 8 | STATO del mare ore 8 | TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti | Minima |
|---|---|---|---|---|
| Porto Maurizio | $^{3}/_{4}$ coperto | calmo | 14 8 | 6 7 |
| Genova | coperto | calmo | 13 2 | 7 6 |
| Massa e Carrara | piovoso | mosso | 9 7 | 4 7 |
| Cuneo | $^{3}/_{4}$ coperto | — | 13 8 | 1 4 |
| Torino | coperto | — | 10 0 | 4 5 |
| Alessandria | coperto | — | 13 0 | 5 8 |
| Novara | coperto | — | 13 2 | 4 0 |
| Domodossola | piovoso | — | 14 0 | 2 5 |
| Pavia | coperto | — | 13 9 | 5 0 |
| Milano | piovoso | — | 13 7 | 5 2 |
| Sondrio | $^{3}/_{4}$ coperto | — | 13 6 | 5 7 |
| Bergamo | coperto | — | 10 9 | 3 5 |
| Brescia | piovoso | — | 13 0 | 5 9 |
| Cremona | coperto | — | 12 7 | 6 3 |
| Mantova | $^{3}/_{4}$ coperto | — | 13 6 | 5 0 |
| Verona | piovoso | — | 12 7 | 6 3 |
| Belluno | $^{3}/_{4}$ coperto | — | 10 6 | 3 2 |
| Udine | piovoso | — | 9 9 | 4 9 |
| Treviso | coperto | — | 12 0 | 5 4 |
| Venezia | coperto | calmo | 11 7 | 6 5 |
| Padova | coperto | — | 12 6 | 5 3 |
| Rovigo | coperto | — | 15 0 | 4 6 |
| Piacenza | coperto | — | 11 8 | 5 2 |
| Parma | coperto | — | 12 6 | 5 4 |
| Reggio nell'Emil. | coperto | — | 13 2 | 5 8 |
| Modena | coperto | — | 13 3 | 4 9 |
| Ferrara | $^{3}/_{4}$ coperto | — | 13 3 | 5 5 |
| Bologna | $^{1}/_{2}$ coperto | — | 13 7 | 4 7 |
| Ravenna | coperto | — | 15 2 | 3 0 |
| Forlì | $^{3}/_{4}$ coperto | — | 13 0 | 6 2 |
| Pesaro | coperto | calmo | 14 0 | 5 6 |
| Ancona | $^{1}/_{4}$ coperto | calmo | 12 6 | 6 5 |
| Urbino | $^{1}/_{2}$ coperto | — | 9 3 | 2 4 |
| Macerata | $^{1}/_{4}$ coperto | — | 10 0 | 5 4 |
| Ascoli Piceno | sereno | — | 14 5 | 4 0 |
| Perugia | $^{3}/_{4}$ coperto | — | 9 4 | 2 6 |
| Camerino | $^{1}/_{4}$ coperto | — | 9 6 | 2 6 |
| Lucca | piovoso | — | 9 9 | 5 4 |
| Pisa | piovoso | — | 9 6 | 4 9 |
| Livorno | piovoso | calmo | 7 5 | 5 3 |
| Firenze | coperto | — | 9 2 | 4 6 |
| Arezzo | $^{1}/_{2}$ coperto | — | 7 2 | 3 2 |
| Siena | $^{3}/_{4}$ coperto | — | 6 3 | 3 8 |
| Grosseto | coperto | — | 17 1 | 3 4 |
| Roma | q. sereno | — | 10 7 | 3 1 |
| Teramo | sereno | — | 14 0 | 3 0 |
| Chieti | sereno | — | 14 0 | 1 8 |
| Aquila | sereno | — | 9 6 | — 0 8 |
| Agnone | sereno | — | 9 4 | 1 6 |
| Foggia | sereno | — | 16 9 | 4 0 |
| Bari | $^{3}/_{4}$ coperto | calmo | 14 0 | 7 2 |
| Lecce | piovoso | — | 16 7 | 8 9 |
| Caserta | $^{1}/_{4}$ coperto | — | 14 0 | 5 9 |
| Napoli | $^{1}/_{2}$ coperto | calmo | 12 7 | 8 5 |
| Benevento | nebbioso | — | 13 6 | 3 0 |
| Avellino | $^{1}/_{4}$ coperto | — | 13 4 | 2 5 |
| Caggiano | $^{3}/_{4}$ coperto | — | 8 5 | 2 6 |
| Potenza | coperto | — | 7 8 | 3 1 |
| Cosenza | $^{1}/_{2}$ coperto | — | 13 0 | 7 0 |
| Tiriolo | piovoso | — | 10 0 | 5 1 |
| Reggio Calabria | coperto | calmo | 15 1 | 12 0 |
| Trapani | coperto | calmo | 16 8 | 11 0 |
| Palermo | coperto | calmo | 17 3 | 8 5 |
| Porto Empedocle | $^{3}/_{4}$ coperto | calmo | 17 0 | 10 0 |
| Caltanissetta | coperto | — | 14 0 | 5 0 |
| Messina | coperto | legg. mosso | 15 8 | 11 8 |
| Catania | nebbioso | calmo | 15 6 | 10 7 |
| Siracusa | coperto | calmo | 17 6 | 9 6 |
| Cagliari | sereno | legg. mosso | 17 0 | 6 0 |
| Sassari | $^{1}/_{2}$ coperto | — | 12 5 | 6 0 |

*Direttore:* Avv. Giovanni Piacentini Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile*